

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 25 marzo 1997)

#### INDICE

BATTAFARANO: sull'Unisys (4-00013) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	Pag. 1551	CUSIMANO: sugli agenti di commercio non iscritti all'albo (4-01300) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	Pag. 1565
BESOSTRI: sulla situazione occupazionale della zona del destra Secchia (4-02772) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	1552	DE CORATO: sui termini per la pronuncia in merito all'opposizione della parte offesa avverso la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero (4-03983) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1566
sulla situazione dell'ispettorato del lavoro di Como (4-03256) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	1554	DE MARTINO Guido: sul concorso per assistenti UNEP (4-01964) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1568
BONATESTA: sul risarcimento stabilito per la famiglia di Luigi Gherri, vittima di un incidente (4-01636) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1557	DI ORIO: sulla scuola regionale dello sport dell'Abruzzo (4-02411) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> )	1570
sulla gestione dell'azienda USL di Frosinone (4-02300) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1559	GRILLO ed altri: sull'azione disciplinare avviata nei confronti del pubblico ministero Alberto Cardino (4-03027) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1571
BONAVITA, BERTONI: sull'agitazione del personale di custodia della casa circondariale di Forlì (4-02551) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1560	LASAGNA: sulla partecipazione dei magistrati agli arbitrati (4-00942) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1573
BOSI: sulla Banca Toscana (4-01699) (risp. PINZA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> )	1561	LO CURZIO: sulla rivalutazione delle prestazioni INAIL (4-01645) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	1575
COLLINO: sui ripetitori TV in Friuli (4-04587) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> )	1563	MANCONI: sulla vertenza relativa al mensile «Impresa Italia» (4-00602) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	1577

sulla mancata autorizzazione al dottor Laudicina ad operare all'interno della casa circondariale di Cagliari per il recupero dei detenuti tossicodipendenti (4-01755) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1579	PACE: sulle locazioni passive degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio (4-02130) (risp. MICHELI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> )	1600
MANTICA, CARUSO Antonino: sulla consultazione degli atti del ruolo delle esecuzioni mobiliari presso le preture (4-01928) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1581	PEDRIZZI ed altri: sull'incarico conferito all'ex magistrato Giuseppe Di Gennaro (4-02649) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1603
MANZI ed altri: sugli ispettorati del lavoro (4-02563) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	1583	PERA ed altri: sul magistrato Galli Fonseca (4-02952) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1598
MARINI: sulla vicenda della dottoressa Silvana Frasca (4-00532) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	1585	PERUZZOTTI: sull'infortunio occorso in servizio al signor Vincenzo Longo (4-02155) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1605
MICELE: sulla riorganizzazione del servizio postale in Basilicata (4-01923) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> )	1587	PREIONI: sulla chiusura pomeridiana dell'ufficio postale di Villadossola (4-02550) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> )	1607
MILIO: sulla RAI Corporation (4-04585) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> )	1589	RONCONI: sul progetto di riforma del diritto di famiglia (4-04710) (risp. FINOCCHIARO, <i>ministro senza portafoglio per le pari opportunità</i> )	1608
MONTAGNINO: sul carcere «Malaspina» di Caltanissetta (4-01502) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1592	SCOPELLITI, CIRAMI: sulla riforma degli agenti di polizia penitenziaria (4-03021) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1610
MORO ed altri: sull'ordine del giorno votato dal consiglio comunale di Pordenone sull'indipendenza della Padania (4-01962) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1595	STANISCIA, BRUNO GANERI: sulla figura del collaboratore di cancelleria (4-03911) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1613
NOVI: sul ritrovamento dell'archivio segreto dell'ex presidente dell'AGIP Antonio Sernia (4-02044) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1596	WILDE: sulle iniziative editoriali (4-00518) (risp. PARISI, <i>sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri</i> )	1615
sul magistrato Galli Fonseca (4-03331) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1597	sul concorso bandito dal CONI per l'ottava qualifica funzionale (4-00530) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> )	1619
		sulle tasse sulle imprese turistiche e alberghiere (4-01703) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i> )	1621

BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nel marzo del 1993 fu firmato un accordo tra l'azienda Unisys e le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), con il quale si stabiliva che l'Unisys avrebbe affidato ad altra azienda i contratti di manutenzione relativamente al territorio pugliese;

che la società prescelta, la Delta informatica di Modena, si faceva carico dell'assunzione di sette tecnici già in forza all'Unisys;

che i sette tecnici venivano andotti alle dimissioni dall'Unisys e venivano assunti dalla Delta;

che, a due anni di distanza, l'Unisys ha rinnegato l'accordo con la Delta e non intende riassumere i sette tecnici;

che i sette tecnici sono stati collocati dalla Delta in cassa integrazione guadagni e successivamente in mobilità;

che l'Unisys, che appare dunque stracciare gli accordi con incredibile disinvoltura, usufruisce di lucrosi contratti con la pubblica amministrazione, a partire da numerosi Ministeri,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con urgenza nell'ambito dei propri poteri presso l'Unisys, per indurla ad un atteggiamento responsabile e, in ogni caso, alla riassunzione dei sette tecnici summenzionati.

(4-00013)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – La Unisys Italiana spa, inquadrata nell'industria metalmeccanica, è una tra le più importanti aziende italiane che operano nel settore dell'informatica nonché una tra le maggiori fornitrici di apparecchiature e sistemi informativi dello Stato e degli enti locali.

È bene precisare che l'atto ripercorre, nel suo contenuto, le sequenze dei fatti, così come effettivamente succedutesi.

In particolare, dopo un breve ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale (6 maggio 1991 - 8 febbraio 1992), la Unisys ha sottoscritto in data 20 marzo 1992 presso questo Ministero un accordo che prevedeva l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale per dodici mesi a decorrere dal 22 marzo 1993 e la stipula di un contratto di solidarietà con una riduzione dell'orario di lavoro del 35 per cento e con accesso ai benefici di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 57 del 1993.

Tale accordo, inoltre, prevedeva che la Unisys procedesse «ad un significativo recupero delle attività professionali decentrate», valutando

la possibilità di cedere le attività svolte nella zona pugliese ad altra azienda che avrebbe assunto alle proprie dipendenze il personale tecnico di zona, con passaggio diretto ed immediato.

Dopo l'accordo summenzionato, cinque dei diciassette dipendenti operanti nella zona di Taranto furono sospesi dal lavoro per ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

Poco tempo dopo l'avvio della procedura di cassa integrazione, la società invitava alcuni dipendenti a risolvere il rapporto di lavoro per dimissioni per essere immediatamente assunti presso altra azienda (Delta Informatica srl di Modena), con la quale la Unisys aveva in corso di stipula un accordo per la cessione di tutte le attività nel territorio pugliese.

Nel 1993, a seguito di accordo aziendale, i contratti di manutenzione venivano affidati dalla Unisys alla Delta Informatica e quest'ultima si faceva carico dell'assunzione di sette tecnici dipendenti dalla Unisys.

Il suddetto contratto veniva successivamente disdettato, nel giugno 1995, dalla Unisys spa.

Conseguentemente, la ditta Delta ha presentato ricorso all'organo giurisdizionale per inadempienza contrattuale e contestuale richiesta di applicazione della procedura d'urgenza *ex* articolo 700 del codice di procedura civile.

L'autorità giudiziaria ha respinto tale richiesta.

Contemporaneamente i lavoratori hanno adito il pretore del lavoro di Taranto per ottenere l'annullamento delle dimissioni presentate alla Unisys Italia spa e la dichiarazione di violazione da parte della Unisys e della Delta della normativa prevista dall'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960 per quanto attiene l'attività lavorativa prestata dai ricorrenti a partire dal 31 maggio 1993.

I lavoratori sostengono che nella fattispecie in esame si sia in presenza di un'interposizione fittizia: l'Unisys (interponente) che ha utilizzato le prestazioni di un gruppo di lavoratori rimanendo nell'ombra, la Delta Informatica (interposto), che ha provveduto ad assumere, coordinare e retribuire i prestatori di lavoro che, formalmente assunti dall'interposto ed inquadrati nella sua organizzazione, sostanzialmente sono stati utilizzati dall'interponente, reale destinatario ultimo dell'attività lavorativa prestata.

Poichè la vicenda, estremamente complessa, risulta essere, come già detto, oggetto di ricorsi alla magistratura sia da parte della Delta Informatica, sia da parte dei lavoratori ricorrenti, non può che restarsi in attesa della determinazione che in tale sede sarà assunta.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(20 marzo 1997)

---

BESOSTRI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*  
– Premesso:

che come afferma la relazione della provincia di Mantova del 24 ottobre 1996 la manifattura di Sermide del gruppo Filodoro chiuderà i battenti entro il corrente anno;

che i 55 dipendenti saranno tutti posti in mobilità;

che la situazione produttiva del destra Secchia non lascia speranza per un'occupazione in zona;

che nello stabilimento Parmalat si è dimezzata la produzione di yogurt ed una parte dei lavoratori è costretta al pendolarismo con gli stabilimenti di Zevio e Bovolone;

che la zona del destra Secchia non ha ottenuto inspiegabilmente il riconoscimento di area a declino industriale e pertanto non è stata ammessa ai finanziamenti europei;

che nelle confinanti province del Veneto e dell'Emilia-Romagna con analoghi problemi il riconoscimento è stato invece dato;

che tale fatto è tra le cause dell'accelerata deindustrializzazione, come ha denunciato il sindaco di Sermide Luigi Porta;

che vi è naturale allarme e preoccupazione nelle organizzazioni sindacali e nelle forze politiche, come dimostra l'iniziativa di sensibilizzazione promossa dal locale circolo della federazione laburista,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia compiutamente informato della situazione occupazionale nel destra Secchia e nel comune di Sermide in particolare;

quali iniziative intenda avviare il Ministero per il rilancio occupazionale attraverso un confronto tra sindacati, datori di lavoro ed amministrazioni locali;

se intenda far attivare le procedure per il riconoscimento di area a declino industriale al destra Secchia;

quali provvidenze intenda promuovere per i 55 lavoratori della manifattura di Sermide in mobilità, costituiti tutti da manodopera femminile.

(4-02772)

(6 novembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto e sulla base delle notizie fornite dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Mantova, si comunica quanto segue.

L'area del Destra Secchia è senza dubbio la più depressa della provincia di Mantova. Essa si caratterizza per la consistente presenza di aziende agricole tradizionali e per la scarsa presenza, invece, di aziende industriali.

Tale zona, composta da 20 comuni, ha una popolazione residente di circa 45.000 abitanti (negli ultimi 20 anni si è passati da 75.000 a 45.000 abitanti); il sensibile calo di residenti è testimonianza di un forte fenomeno di spostamento verso altre aree della provincia, della regione e di altre regioni.

I comuni del Destra Secchia, riuniti in consorzio, hanno intrapreso

un'azione finalizzata al riconoscimento di area di declino industriale (Obiettivo 2 del regolamento CEE).

Da quanto sopra detto, sembrerebbero esistere tutte le condizioni per il riconoscimento in parola, anche considerando che il numero dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento (attualmente intorno alle 3.000 unità) è in costante crescita.

Per quanto riguarda, infine, la chiusura dello stabilimento «Manifattura di Sermide» del gruppo Filodoro, menzionata dall'onorevole interrogante nell'interrogazione in oggetto, si rappresenta che è stata raggiunta un'intesa tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori per la messa in mobilità delle 54 unità impiegate, ma si nutrono forti preoccupazioni per la ricollocabilità delle stesse.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(20 marzo 1997)

---

BESOSTRI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che l'ispettorato del lavoro di Como si trova in una situazione di grave carenza di personale, con un organico di soli 22 dipendenti, più 5 impiegati amministrativi che a fine dicembre ritorneranno all'amministrazione delle poste, da cui provengono; ciò significa che sono mancanti più dei due terzi dell'organico stabilito per legge, il quale prevede 68 dipendenti;

che dei 22 dipendenti dell'ispettorato del lavoro di Como solo 16 svolgono attività ispettiva, essendo 5 gli amministrativi (è imponente anche l'attività amministrativa, con 10.000 pratiche l'anno) e, considerato che sul territorio lariano vi sono circa 40.000 aziende, è facile capire come l'obiettivo di controllare tutte le realtà produttive di beni e servizi nella provincia sia un'utopia, nonostante quella che i sindacati chiamano «l'abnegazione dei dipendenti»;

che gli ispettori, come ha dichiarato il responsabile sindacale dell'ispettorato del lavoro, Alberto Frigerio, intervengono ormai solo su segnalazione degli stessi dipendenti e nell'80 per cento dei casi vengono riscontrate irregolarità;

che l'attività dell'Ispettorato, oltre all'innegabile utilità sociale in difesa del lavoro, produce anche un gettito notevole all'erario, col recupero di contributi evasi (l'anno scorso per 14 miliardi e mezzo), contributi ritardati (per un ammontare di due miliardi lo scorso anno) e sanzioni amministrative;

che i dati ricavabili dall'attività dell'Ispettorato del lavoro denunciano una realtà, quella del lavoro dipendente di regime privatistico, dove l'illiceità è estremamente diffusa, dalla mancata contabilizzazione degli straordinari all'apprendistato senza contratto, fino al lavoro dipendente pagato come «collaborazione occasionale»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente della situazione d'emergenza, dovuta alla grave carenza di personale, vigente all'Ispettorato del lavoro di Como, emergenza che accomuna, in misura più o meno simile, tutti gli ispettorati lombardi;

quali misure si intenda adottare per evitare che moltissime aziende sul territorio lariano nascano e muoiano senza che sia stato possibile verificare nemmeno la loro corrispondenza a quanto stabilito dalla legge;

quali provvedimenti si intenda mettere in pratica per garantire che il controllo regolare e a tappeto elimini le situazioni di illiceità, le quali provocano anche un ammanco consistente all'erario;

se sia possibile risolvere il grave problema con soluzioni che si rifacciano ad una maggiore mobilità del personale, magari anche con comandi da altre amministrazioni pubbliche o autonome come l'ente Poste o le Ferrovie dello Stato.

(4-03256)

(5 dicembre 1996)

RISPOSTA. - L'interrogazione in oggetto prende le mosse dalla carenza di personale presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Como per sollecitare una pronuncia del Ministero in ordine alle iniziative che intende assumere per ovviare alle difficoltà organizzative che discendono da tale situazione.

Prima di entrare nel merito della questione sollevata si ritiene opportuno fare una breve disamina sulla specifica realtà che caratterizza l'organo di vigilanza operante a Como.

Attualmente sono in servizio 22 unità, oltre a un militare del nucleo carabinieri.

A tali unità vanno aggiunte 5 unità lavorative provenienti dall'Ente poste italiane (4 impiegati di quinto livello ed uno di sesto livello), che sono state preposte all'espletamento di compiti essenzialmente amministrativi.

Tale soluzione ha consentito di intensificare l'attività ispettiva in quanto ha permesso di restituire pienamente alla vigilanza unità in precedenza impiegate anche in compiti di natura amministrativa.

Nei confronti di 4 dei 5 impiegati è stata attivata la procedura per il definitivo passaggio nell'organico dell'ispettorato del lavoro. Il perfezionamento della procedura è, comunque, subordinato alla sussistenza di tutti i requisiti di legge.

Per quanto concerne la consistenza numerica del personale ispettivo in servizio nella sede di Como non si può che convenire con il giudizio di insufficienza espresso dall'interrogante.

L'impegno del Ministero è, infatti, nel senso di porre in essere tutte le possibili iniziative che, a breve termine, possano concorrere al rafforzamento degli organici.

L'amministrazione, in primo luogo, si è attivata nel senso di portare a compimento il procedimento di rideterminazione delle piante orga-

niche, in conformità a quanto prescritto dal decreto legislativo n. 29 del 1993. La definizione delle dotazioni organiche è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1996.

Tale adempimento costituisce, com'è noto, il presupposto giuridico-organizzativo per poter procedere a nuove immissioni di personale, sia attraverso il reclutamento esterno che mediante concorsi interni.

La praticabilità di tali soluzioni è, peraltro, subordinata ad una ulteriore autorizzazione di legge, visti i ricorrenti provvedimenti normativi che hanno posto dei limiti alle assunzioni nel settore pubblico.

In tal senso il Ministero, in occasione dell'esame per l'approvazione del disegno di legge finanziaria, si è fatto promotore di una iniziativa diretta ad ottenere l'autorizzazione all'assunzione di personale ispettivo da inquadrare all'ottava qualifica funzionale in relazione ai posti vacanti rispetto alle dotazioni organiche, così come indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1996.

L'autorizzazione è stata concessa per l'assunzione di 190 unità.

L'amministrazione procederà, inoltre, ad espletare gli adempimenti relativi al concorso per la copertura di 235 posti di ottava qualifica funzionale, 169 dei quali sono destinati all'ispettorato del lavoro. La relativa procedura era stata, infatti, oggetto di un provvedimento di sospensione da parte del giudice amministrativo a seguito del ricorso proposto da alcuni dipendenti.

Le inevitabili difficoltà operative registrate in alcuni uffici periferici in ragione della carenza di personale atto a svolgere le funzioni ispettive hanno suggerito il ricorso a strumenti, anche di carattere temporaneo, idonei a fronteggiare le situazioni critiche.

In tale contesto è stato utilizzato l'istituto della mobilità interna mediante il distacco di personale dalle sezioni circoscrizionali, già adibito ai nuclei di vigilanza.

È stata prevista, poi, la riqualificazione, mediante specifici corsi, di personale di settima qualifica funzionale degli uffici del lavoro, da destinare ad ispezioni del lavoro.

Si segnala, inoltre, che l'organico degli appartamenti all'Arma dei carabinieri - 230 unità - assegnati all'ispettorato del lavoro, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 520 del 1955, è stato incrementato di 143 unità.

Le immissioni in servizio avvengono a seguito della frequenza di un corso di legislazione sociale organizzato dal Ministero e del superamento dei relativi esami.

Al momento sono state già destinate agli ispettorati 35 unità e sono in corso di assegnazione altre 28 unità.

Un ulteriore elemento di cui occorre tenere conto nella prospettiva del rafforzamento degli organici è rappresentato dal processo di riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero. È stato, infatti, recentemente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il regolamento che prevede l'unificazione degli uffici e degli ispettorati del lavoro (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997).



Dal processo di accorpamento delle strutture potrà derivare una diversa distribuzione delle risorse umane.

In conclusione, si ritiene pertinente all'oggetto dell'interrogazione fare un breve riferimento al decentramento dei servizi dell'impiego che scaturirà dall'attuazione delle deleghe previste dal disegno di legge cosiddetto «Bassanini», attualmente oggetto di esame da parte delle Camere.

Si è dell'avviso, infatti, che il perfezionamento di tale riforma potrà concorrere a realizzare un efficiente utilizzo del personale.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(20 marzo 1997)

---

BONATESTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che la corte d'appello di Bologna ha emesso una sentenza nella quale si stabilisce il risarcimento alla famiglia, per la morte del figlio Luigi Gherri investito ben undici anni orsono, nella somma di lire 1.175.000;

che per arrivare alla sentenza *de quo* ci sono voluti undici anni, un processo penale e due cause civili;

che questa visione classista della giustizia ha riesumato un orientamento della Cassazione degli anni cinquanta;

che i giudici hanno escluso che Luigi Gherri, crescendo, potesse fare un lavoro diverso da quello del padre agricoltore;

che, in un caso analogo per la morte del figlio di un imprenditore, il tribunale di Reggio Emilia fissò il risarcimento in seicento milioni, considerando in quel caso il danno morale,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per risolvere una situazione incresciosa e assurda che mette a repentaglio, ancora una volta la giustizia italiana;

se, inoltre, non ci si intenda attivare per supplire direttamente devolvendo una somma congrua che possa «risarcire» la perdita di un figlio, il tutto tramite un capitolo di spesa e con i fondi propri del Ministero della solidarietà.

(4-01636)

(2 settembre 1996)

RISPOSTA. – Dalle informazioni acquisite dagli uffici giudiziari interessati emerge una ricostruzione della vicenda processuale in oggetto diversa da quella fornita dagli organi di stampa e riportata nelle premesse.

In particolare risulta che in ordine ai fatti oggetto del procedimento civile si era altresì instaurato procedimento penale a carico del

conducente dell'autovettura investitrice per il reato di omicidio colposo.

Detto procedimento si concludeva con il proscioglimento dello stesso.

La inevitabile conseguenza giuridica è stata che il danno morale sicuramente sussistente ed elevato nella fattispecie non risultava risarcibile nel caso di specie per espressa disposizione di legge; questo in quanto si può dare logicamente luogo alla quantificazione del danno morale subito come conseguenza di reato solo quando un reato sia stato ravvisato.

La corte di appello di Bologna fa sapere che - nella sentenza del 7 ottobre 1995 - ha ritenuto non provato il danno patrimoniale da «mancato guadagno» in ipotesi patito dai genitori come conseguenza immediata e diretta (articolo 1223 del codice civile) della morte del figlio.

Questo in quanto non era stato - a detta del collegio - fornito dalla parte alcun elemento presuntivo idoneo a far ritenere verosimile che i genitori, titolari e proprietari di un'azienda agricola e in condizioni personali di piena efficienza produttiva, avrebbero beneficiato in parte del futuro presumibile reddito di lavoro del figlio, ricavato dalla partecipazione alla impresa familiare o da qualunque altra attività lavorativa.

La conseguenza della non liquidabilità del danno prescinde quindi totalmente da ogni valutazione in merito all'attività che sarebbe stata ipoteticamente svolta dal ragazzo e non appare collegata allo suo *status* sociale o a quello dei genitori.

La somma liquidata, pari a lire 1.175.000, non è quindi stata liquidata a titolo di danno morale (precluso dall'esito assolutorio del procedimento penale) o di danno patrimoniale (non essendo stata fornita la prova del «mancato guadagno»), bensì a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute (mediche e funerarie), riconosciuto perchè l'automobilista non aveva del tutto superato la presunzione di colpa - operante nel solo giudizio civile - a carico di conducente di veicolo coinvolto in incidente stradale.

Non risulta inoltre, sulla base degli elementi forniti, che vi sia stata domanda di risarcimento del cosiddetto «danno biologico», cioè nel danno che si concretizza nella lesione del diritto alla salute (Cassazione - sezione III, sentenza n. 11169/94).

Si ricorda che nel giudizio civile, che è di tipo dispositivo, il giudice è tenuto a pronunciarsi solo su quanto richiesto dalle parti.

In ogni caso, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il diritto a questo tipo di risarcimento è proprio del danneggiato e non degli eredi, che potrebbero farne richiesta solo nel caso che il diritto stesso sia già entrato a far parte del patrimonio dell'individuo - postulando quindi la sopravvivenza del danneggiato -, secondo le comuni regole *iure hereditatis*.

La sentenza, sia pure apparentemente non in linea con la reazione istintiva di solidarietà sociale ed umana che la vicenda in questione suggerisce, appare basata sul rispetto delle regole sostanziali e processuali vigenti nell'attuale ordinamento.

Per quanto riguarda il Ministero per la solidarietà sociale, il Dipartimento competente, opportunamente consultato, comunica che, ferma restando la rilevanza della problematica sollevata, per ciò che concerne la riparazione per la perdita di un figlio il Dipartimento, istituito come struttura di supporto per l'attività del Ministro per la solidarietà sociale, non dispone di portafoglio; di conseguenza non sussiste alcuna possibilità di erogazione di contributi e rimborsi a favore di persone fisiche o di associazioni.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(22 marzo 1997)

---

BONATESTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere: se sia a conoscenza dell'esito delle indagini esperite sull'esposto presentato nel marzo scorso alla procura della Repubblica presso il tribunale di Frosinone dall'azienda Unità sanitaria locale della provincia, nel quale venivano segnalati fatti che se confermati sarebbero di notevole gravità e che, se collegabili alle situazioni successivamente verificatesi, potrebbero far ritenere l'esistenza di una manovra finalizzata alla «normalizzazione» della gestione di quell'azienda sanitaria, al fine di controllare sin dalla fase della progettazione gli interventi di edilizia sanitaria previsti dalla legge n. 67 del 1988 e stimati per un importo globale di oltre 186 miliardi di lire;

se risulti che l'indicato esposto sia stato valutato o sia tuttora valutato autonomamente rispetto all'inchiesta condotta dalla stessa procura della Repubblica sulla procedura negoziata indetta dalla stessa azienda per appaltare l'intera fase tecnica, progettuale ed amministrativa inerente i medesimi interventi di edilizia sanitaria;

se risulti che sia stata valutata in particolare la vicenda progettuale riferita agli ospedali di Veroli e Frosinone che sembra essere all'origine di un complesso e preoccupante intreccio politico della vicenda e in particolare la controversia che oppone l'azienda ad alcuni progettisti, con la prima che contesta la qualificazione come esecutivi dei progetti a suo tempo presentati e che perciò ha messo in discussione l'intero procedimento amministrativo relativo e soprattutto contestato l'ammontare delle parcelle presentate per un ammontare superiore a sei miliardi;

se risulti che siano emersi elementi che inducono ad ipotizzare collegamenti tra le vicende poste all'attenzione degli inquirenti e le polemiche che nello stesso periodo hanno interessato l'azienda sanitaria USL di Frosinone, oggetto da sempre di continui rilievi per la qualità dei servizi erogati ai cittadini, a partire dalla indizione della procedura negoziata relativa all'edilizia sanitaria, polemiche che hanno assunto toni elevatissimi che sono andati ben oltre i problemi gestionali del servizio sanitario.

(4-02300)

(10 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Frosinone ha comunicato che per i fatti di cui all'interrogazione in oggetto sono in corso di svolgimento indagini preliminari, coperte dal relativo segreto.

Non sono pervenute dalla predetta autorità giudiziaria a questo Ministero ulteriori notizie in merito alla vicenda processuale citata.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(18 marzo 1997)

BONAVITA, BERTONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* –  
Premesso:

che il personale di custodia della casa circondariale di Forlì e le organizzazioni sindacali (Federazione provinciale CGIL-FILS-CISL e FIALPE) hanno proclamato lo stato di agitazione e gli agenti di custodia da oltre una settimana non utilizzano più i pasti forniti dall'amministrazione;

che l'agitazione trae origine da una situazione ormai insostenibile, frutto di una cattiva organizzazione del lavoro con turni pesantissimi, nonché dalla mancanza di un rapporto trasparente e chiaro con i dipendenti, in grado di evitare un clima di permanente conflittualità;

considerato inoltre che permangono le enormi deficienze strutturali, nonostante le centinaia di milioni spesi in questi ultimi anni, ed in particolare condizioni igieniche oltre il limite della decenza, tanto gravi da indurre il personale a richiedere un sopralluogo al reparto prevenzione e sicurezza della locale ASL,

si chiede di sapere se il Ministro di grazia e giustizia sia informato dei fatti sopra descritti e quali interventi intenda adottare per garantire un clima di serenità al fine di migliorare le condizioni di vita del personale e dei detenuti.

(4-02551)

(24 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Gli interroganti si riferiscono all'agitazione proclamata il 17 luglio 1996 dalle organizzazioni sindacali per lamentare la persistenza di gravi carenze nell'organizzazione dell'istituto di Forlì, carenze che, a detta dei sindacati, non avevano trovato soluzione neanche in seguito ad una visita ispettiva disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il Dipartimento fa presente, al riguardo, che tale iniziativa era maturata in un periodo caratterizzato da un clima di accesa conflittualità nei rapporti tra i sindacati e la direzione, che deve, attualmente, considerarsi superato, anche in conseguenza dei provvedimenti, risalenti al mese di ottobre 1996, con i quali è stato disposto il trasferimento ad altra sede della direttrice dell'istituto e del comandante di reparto.

Venendo alle deficienze strutturali denunciate dagli interroganti, si fa presente che, relativamente all'esercizio 1996, sono stati disposti finanziamenti per l'esecuzione di interventi edilizi di manutenzione ordinaria del fabbricato per lire 70.000.000 e di manutenzione straordinaria per lire 302.204.000.

Tra le opere di straordinaria manutenzione autorizzate nel corso del 1996 risultano, in particolare, ricomprese la riparazione della condotta dell'impianto di riscaldamento ed idrico principale e la ristrutturazione del reparto isolamento.

Nel corso del corrente anno è, poi, prevista la realizzazione di ulteriori opere di ristrutturazione.

Il competente Dipartimento segnala, infine, l'attuale necessità di realizzare i seguenti interventi di rilievo al fine di migliorare sensibilmente le condizioni generali dell'istituto:

adeguamento dell'impianto elettrico alla legge n. 46 del 1990;

rifacimento dell'impianto di allarme ed antincendio;

ristrutturazione della portineria;

creazione sala colloqui con locale rilascio permessi.

La progettazione di tali opere sarà effettuata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(22 marzo 1997)

---

BOSI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Ministero del tesoro nomina i due ottavi del consiglio di amministrazione della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena che detiene il 10 per cento delle azioni della Banca Toscana per un valore di circa 150 miliardi;

che la Banca Toscana spa, società quotata in Borsa, rappresenta una delle maggiori istituzioni economiche della Toscana occupando 4.500 dipendenti;

che intorno al destino della suddetta banca, nonostante l'ottimo andamento reddituale, si addensano serie preoccupazioni delle quali si stanno facendo interpreti le organizzazioni sindacali, anche per le possibili ripercussioni occupazionali;

che tali preoccupazioni hanno origine in particolare dalle prese di posizione del comune di Siena, nella persona del sindaco, il quale detiene il potere di nomina della metà dei componenti del consiglio della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena;

che il sindaco di Siena, con una lettera al presidente ed al direttore generale del Monte dei Paschi di Siena, propone fra l'altro di «depotenziare la concorrenzialità della Banca Toscana mantenendone il controllo»; tale depotenziamento si realizzerebbe trasferendo alla Banca Toscana altre banche del gruppo MPS in difficoltà reddituale,

si chiede di sapere se tale strategia di «depotenziamento» della Banca Toscana, di cui si è avuta ampia eco sulla stampa, sia condivisa dal Governo e quali posizioni si intenda comunque assumere anche attraverso i rappresentanti del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena spa e della Fondazione.

(4-01699)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la presunta strategia di depotenziamento della concorrenzialità della Banca Toscana del gruppo Monte dei Paschi di Siena.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si premette, in via generale, che le vigenti disposizioni legislative ed, in particolare, quelle in materia di vigilanza bancaria stabiliscono alcuni principi cui devono uniformarsi i gruppi creditizi, nonchè le entità alle quali è conferita la qualifica di capogruppo. Va, comunque, precisato che l'assetto organizzativo, anche con riferimento ai rapporti interni tra le componenti del gruppo, nonchè le scelte di carattere strategico, sono rimessi all'autonomia decisionale dei singoli conglomerati, ferma restando l'esigenza a carico di ciascuna azienda di garantire il mantenimento di equilibrati assetti gestionali e patrimoniali.

Per quanto concerne, in particolare, la Banca Toscana si fa presente che la medesima è inserita nel gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, il cui capitale è interamente detenuto dalla Fondazione. L'interessenza nella Banca Toscana è detenuta per il 60,7 per cento dalla capogruppo bancaria e per il 10 per cento dalla stessa Fondazione.

Con riferimento alla composizione degli organi amministrativi, si precisa che l'organo amministrativo della Fondazione è la deputazione amministratrice, composta da otto membri, dei quali quattro vengono nominati dal comune di Siena, due dalla provincia di Siena e due dal Ministro del tesoro. Sulla base di una norma transitoria del nuovo statuto, la deputazione amministratrice è stata formata, fino al 7 gennaio 1997, da deputati dell'ente pubblico in carica alla data di entrata in vigore del nuovo testo statutario; attualmente sono stati nominati i nuovi membri ed è in corso di perfezionamento la procedura per la nomina del presidente.

Il consiglio d'amministrazione della Banca Montepaschi sarà composto da nove membri, i quali verranno nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci. Gli attuali amministratori rimarranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio 1996.

Con riferimento alle partecipazioni azionarie si fa presente che la Banca Toscana ha acquisito partecipazioni di minoranza in alcune banche estere controllate dal gruppo Montepaschi, fra le quali Sindibank, Monte Paschi Banque e Monte Paschi Belgio. L'andamento gestionale di tali aziende ha richiesto alcuni significativi interventi di ricapitalizza-

zione, ai quali ha dato il proprio contributo anche la Banca Toscana, tranne che per la partecipata estera Sindibank.

Si aggiunge, infine, che di recente sia il Monte dei Paschi che la Banca Toscana hanno ribadito che sarà salvaguardata l'identità soggettiva di quest'ultima che conserverà la propria autonomia decisionale, gestionale e commerciale.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

PINZA

(19 marzo 1997)

---

COLLINO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –  
Premesso:

che i problemi della montagna nell'Alto Friuli non sono legati solamente a fatti di calamità naturale ma riguardano, in maniera specifica, le esigenze sociali e culturali più strette e concrete dei singoli cittadini; infatti gli abitanti del comune di Sauris (Udine) non ricevono il segnale radiotelevisivo per la mancata attivazione dei ripetitori necessari alla ricezione;

che l'amministrazione, le associazioni, i cittadini hanno rivolto innumerevoli richieste e sollecitazioni alla RAI, ai Ministeri, alla regione e a enti ed organi competenti ma non si è ancora ottenuto alcun risultato;

che il consiglio comunale, con una petizione sottoscritta in data 14 giugno 1996, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 142 del 1990, per la stipula della convenzione RAI- Ente poste per l'allacciamento dei ripetitori TV, di sollecitare gli organi competenti affinché provvedano a rendere esecutivo il contratto di servizio nonchè ad effettuare gli allacciamenti di cui in oggetto ed eventualmente a non versare più un canone per un servizio che non ricevono;

che a fronte di tutto questo si evidenzia una forma di disagio e isolamento da non sottovalutare in quanto sottrae alla gente una fonte di informazione, di cultura, di svago che è di diritto;

che il comune di Sauris è collocato all'interno di una «zona d'ombra» televisiva e quindi la ricezione dei segnali radio e televisivi è possibile solo installando in loco ripetitori, in particolari posizioni;

considerato che recentemente sono stati realizzati, con il contributo della regione Friuli, tre nuovi ripetitori i quali potrebbero rispondere a tutte le esigenze ma che non sono operanti in quanto non si è ancora provveduto al loro allacciamento;

appreso che l'esecuzione dei lavori di allacciamento è subordinata alla stipula di un contratto tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI spa e che tuttavia non è stato ancora nè sottoscritto nè approvato;

ricordato anche il fatto che i cittadini di Sauris hanno sempre pagato il canone televisivo ma che non sono più disposti a farlo a fronte di un servizio inesistente e inefficiente,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda realizzare per l'allacciamento e il funzionamento dei nuovi ripetitori già esistenti nel comune, per una definitiva risoluzione del problema e per una ricezione completa del segnale radiotelevisivo.

(4-04587)

(5 marzo 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI – interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante – ha comunicato che fin dal 1986 sono state stipulate apposite convenzioni con la comunità montana della Carnia di Tolmezzo per la realizzazione degli impianti ripetitori di Sauris e di Passo del Pura.

Sulla base degli accordi sottoscritti dalle parti la comunità montana ha provveduto alla realizzazione delle infrastrutture mentre la concessionaria ha predisposto l'approvvigionamento dei materiali di propria competenza al fine di poter attivare gli apparati.

A seguito di ulteriori accertamenti la stessa concessionaria RAI suggeriva di spostare l'impianto del Passo del Pura a Lateis e, nella medesima occasione, confermava l'intenzione di irradiare da entrambi gli impianti i programmi di RAI 3 oltre a quelli di RAI 1 e RAI 2 già previsti dalla convenzione sottoscritta, nonchè i programmi radiofonici in modulazione di frequenza dall'impianto di Lateis, accollandosi il maggior costo per la fornitura di apparati ed antenne.

Allo stato attuale gli impianti sono stati realizzati e gli apparati e le antenne sono stati approvvigionati dalla concessionaria.

Pertanto, al fine di poter mantenere l'impegno di attivare tali impianti nel più breve tempo possibile, nel settembre 1996, facendo seguito a precedenti comunicazioni, la ripetuta RAI ha nuovamente sollecitato la regione Friuli-Venezia Giulia ad accelerare la concessione del finanziamento già richiesto dalla comunità montana della Carnia, sottolineando la circostanza che per il funzionamento dei suddetti impianti – già pronti da quattro anni – manca soltanto la copertura finanziaria per la realizzazione delle linee di alimentazione elettrica degli apparati stessi.

È, tuttavia, opportuno sottolineare che il ritardo nella concessione degli stanziamenti in parola, peraltro già inseriti nei piani di finanziamento con legge regionale n. 50 del 1993 addirittura in posizione di priorità rispetto ad altre iniziative, dipende dal fatto che i criteri di riparto dei medesimi stanziamenti debbono essere approvati non solo dalla giunta regionale interessata ma anche dalla Corte dei conti.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MACCANICO

(21 marzo 1997)



CUSIMANO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*  
– Premesso che la legge n. 204 del 23 maggio 1985, suffragata dal pronunciamento della Suprema Corte di cassazione con sentenze nn. 6729 e 6730 del 12 novembre 1983 e n. 1613 del 3 aprile 1989 sancisce che «il contratto di agenzia stipulato con un soggetto non iscritto agli albi e ai ruoli risulta nullo per contrarietà a norme imperative e conseguentemente improduttivo di effetti», si chiede di sapere se si ritenga legittimo che i non agenti di commercio, definiti «clandestini» perchè non iscritti agli albi e ruoli, abbiano diritto alla previdenza Enasarco, disattendendo l'articolo 2 della legge n. 12 del 2 febbraio 1973 che recita: «L'Enasarco eroga agli agenti e rappresentanti di commercio (articoli 1742 e 1752 del codice civile) la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti».

Si chiede altresì di sapere:

se possa un ente previdenziale di diritto pubblico disattendere le leggi dello Stato e le sentenze della Corte di cassazione, erogando pensioni a «clandestini», tenendo soprattutto conto che dalla mancata iscrizione agli albi e ruoli consegue la impossibile iscrizione al registro delle imprese e all'assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciale (gestione speciale INPS);

che fine abbia fatto la privatizzazione dell'Enasarco; fonti autorevoli informano che la progettata privatizzazione presenta dei lati oscuri a causa della consistenza economica dell'ente, tant'è vero che poco tempo fa è stata disposta dallo stesso Ministero una ispezione conoscitiva, appunto sulla fattibilità o meno della privatizzazione.

I circa 450 mila agenti di commercio, di cui circa 80 mila pensionati, vogliono legittimamente sapere quale avvenire devono aspettarsi dall'incerto futuro dell'Enasarco e se la previdenza e le pensioni degli agenti e rappresentanti di commercio siano in pericolo.

(4-01300)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. – La problematica sollevata dall'onorevole interrogante prende spunto dalla relazione tra l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e l'iscrizione al fondo di previdenza dell'Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti di commercio.

Dalle notizie fornite dagli uffici competenti è emerso quanto segue.

È opportuno, in via preliminare, ricordare che l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è regolata dapprima con la legge 12 marzo 1968, n. 316, e successivamente con la legge 3 maggio 1985, n. 204.

Sebbene sussistano alcune diversità tra le due previsioni normative, tuttavia entrambe hanno subordinato l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio all'iscrizione ad un apposito ruolo, prevedendo gravi sanzioni per i contravventori, nonchè per le case mandanti che stipulino contratti di agenzia con persone non iscritte al ruolo.

In relazione alle conseguenze giuridiche della mancata iscrizione nei ruoli, la giurisprudenza, che nel passato è stata oscillante, oggi ha

assunto una posizione univoca nel ritenere radicalmente nullo, perchè in contrasto con norme imperative di legge, un rapporto di agenzia costituito con persone non iscritte nel ruolo (Cassazione, sentenze nn. 6729 e 6730 del 12 novembre 1983 e n. 1613 del 3 aprile 1989).

Tali pronunce giurisprudenziali hanno preso sempre l'avvio da rivendicazioni di natura contrattuale, non ponendo mai in discussione il rapporto previdenziale.

Al riguardo occorre precisare che la normativa successiva alla legge n. 316 del 1968 non ha previsto l'iscrizione agli appositi ruoli come condizione essenziale per l'accensione della posizione assicurativa Enasarco.

Pertanto l'Ente ritiene che non possano essere rifiutate le contribuzioni di persone non iscritte ai ruoli.

Inoltre l'istituto argomenta, a sostegno del proprio operato, che all'iscrizione nei ruoli non possa che riconoscersi natura dichiarativa e che, pertanto, la violazione dell'obbligo corrispondente se comporta la prevista sanzione non può giungere all'estrema conclusione di far ritenere priva di ogni effetto, sul piano previdenziale, la prestazione dell'attività di agenzia svolta di fatto dai lavoratori di cui trattasi.

Per quanto riguarda il penultimo quesito formulato dall'onorevole interrogante si precisa che il consiglio di amministrazione dell'Enasarco, il 27 novembre 1996, ha deliberato, in attuazione di quanto contemplato dal decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, la trasformazione dell'ente in persona giuridica di diritto privato nella forma della fondazione.

I relativi atti sono stati trasmessi dall'Ente a questo Ministero per la prevista approvazione.

Infine, relativamente al profilo più specifico contenuto nell'ultimo capoverso del documento ispettivo, l'Ente e le parti sociali sono dell'opinione che la previdenza integrativa in favore degli agenti di commercio debba essere conservata e gestita in forma autonoma. Inoltre l'Istituto ritiene che dovrà continuare ad operare in questa direzione, avuti presenti i problemi di equilibrio del fondo ed il dovere di assicurare agli iscritti le prestazioni alle quali hanno titolo.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(20 marzo 1997)

---

DE CORATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che il codice di procedura penale non fissa entro quale termine il giudice per le indagini preliminari deve decidere in ordine all'opposizione della parte offesa, ex articolo 410 del codice di procedura penale, contro la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e non prevede nessun rimedio nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari ritardi la decisione per tempi irragionevolmente lunghi, vanificando l'azione penale con il decorrere della prescrizione;

che ad esempio il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lodi non ha ancora deciso (dopo venti mesi) in merito all'opposizione presentata dalla parte offesa il 5 maggio 1995 contro la richiesta di archiviazione di un procedimento aperto nel 1994 per presunte violazioni degli articoli 328 e 481 del codice penale, in relazione agli articoli 674 del codice penale e 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, per la omessa tutela della salute pubblica dalle emissioni inquinanti della centrale Enel di Tavazzano-Montanaso, la quale rientra tra le industrie insalubri di prima classe *ex* articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie;

che il suddetto procedimento, tuttora pendente presso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lodi, è del tutto simile a quello avviato nel 1994 dalla procura circondariale di Mantova, la quale, in data 2 ottobre 1996, ha citato a giudizio i vertici dell'Enel con l'imputazione di aver gestito le centrali di Ostiglia e Sermide in modo «oggettivamente e gravemente nocivo per la salute pubblica in relazione ai danni all'apparato respiratorio, al sistema nervoso ed agli occhi) e per l'ambiente (per il contributo alla formazione dello smog fotochimico e delle piogge acide)», scaricando nell'atmosfera dal 1988 al 1995 circa 45-50.000 tonnellate/anno di gas tossici (SO<sub>2</sub>+NO<sub>x</sub>) e circa 1.500 tonnellate/anno di polveri cancerogene (contenenti nichel ed incombusti carboniosi) senza adottare «misure ed accorgimenti, quali in particolare l'installazione di impianti di abbattimento degli inquinanti contenuti nei fumi sviluppati dalle centrali, capaci di contenere o ridurre le emissioni, entro i limiti consentiti dallo stato della tecnica, a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente»,

l'interrogante chiede di sapere se non si convenga sulla necessità ed urgenza di aggiornare il codice di procedura penale fissando un termine perentorio (non superiore a sei mesi), entro il quale il giudice per le indagini preliminari debba pronunciarsi in merito all'opposizione – *ex* articolo 410 del codice di procedura penale – della parte offesa avverso la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e prevedendo la possibilità di ricorso al tribunale in caso di omessa pronuncia da parte del giudice per le indagini preliminari nel termine di cui sopra.

(4-03983)

(4 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si formulano le seguenti osservazioni.

L'articolo 410 del codice di procedura penale non indica il termine entro il quale il giudice per le indagini preliminari deve pronunciarsi sull'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa dal reato.

Tale soluzione normativa si inserisce nella cornice di una consapevole strategia. Invero, nemmeno per la decisione sulla richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero è previsto alcun termine (articolo 409 del codice di procedura penale); laddove, per converso, nel ca-

so di richiesta di rinvio a giudizio, il legislatore si è premurato di stabilire, all'articolo 418 del codice di procedura penale, specifici termini (ordinatori) sia per l'emanazione del decreto che fissa l'udienza preliminare (due giorni dal deposito della richiesta) sia per la celebrazione di quest'ultima (non oltre trenta giorni dal deposito medesimo). Si è inteso rimarcare, in tal guisa - con valutazione non priva di razionale giustificazione - il carattere di maggiore urgenza delle deliberazioni conseguenti alla manifestazione della volontà di esercizio dell'azione penale da parte del rappresentante della pubblica accusa, rispetto a quelle connesse ad una manifestazione di segno opposto.

L'eventuale revisione di siffatta strategia potrebbe, d'altro canto, condurre al più ad un allineamento delle due ipotesi, mediante la previsione di termini ordinatori per la decisione sulla richiesta di archiviazione e sull'opposizione della parte offesa omologhi a quelli contemplati dall'articolo 418 del codice di procedura penale, non, invece - salvo a riscontrare una obiettiva disarmonia - ad una soluzione del tipo di quella ipotizzata nell'interrogazione (lungo termine perentorio, con facoltà di «ricorso» al tribunale in caso di omessa pronuncia), la quale, oltre ad invertire il trattamento riservato alle due fattispecie, risulterebbe priva di riscontri sistematici nell'architettura del codice di procedura penale (si consideri che a norma dell'articolo 409 del comma 6 del codice di procedura penale l'ordinanza di archiviazione - anche se emessa sull'opposizione della parte offesa - è assolutamente inoppugnabile, salvo che mediante ricorso per Cassazione per i vizi formali di cui all'articolo 127, comma 5).

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(22 marzo 1997)

---

DE MARTINO Guido. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* -  
Premesso:

che la legge n. 312 del 1980 prevede il passaggio alla categoria superiore per coloro che avevano svolto per almeno tre anni mansioni appartenenti a quel profilo;

che non essendoci stato accordo tra l'amministrazione ed il sindacato si optò per il concorso interno per 98 posti di assistente UNEP, sesta qualifica funzionale, bandito con *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1993, n. 47-bis;

che il bando prevedeva l'aliquota del 60 per cento dei posti disponibili per gli interni ed il rimanente 40 per cento per gli esterni; inoltre, se ci fosse stato nell'arco dei due anni successivi alla pubblicazione del bando un aumento dei posti, questi dovevano essere ripartiti secondo la stessa aliquota;

che nel caso del concorso per assistenti UNEP questo non è successo; infatti per gli interni sono sempre rimasti 98 posti, mentre per gli esterni da 64 sono diventati 267;

che inoltre per i vincitori di tutti i concorsi interni l'amministrazione con l'accordo dei sindacati ha lasciato tutti nella sede di appartenenza anche in soprannumero, mentre nel caso del concorso di cui sopra l'amministrazione ha deciso di lasciare tutti nella stessa sede o nella regione di appartenenza ad eccezione dei vincitori di Roma e della Campania, pur essendoci disponibilità sia a Roma che in Campania;

che in particolare per i vincitori del concorso interno provenienti da Napoli che non hanno accolto il trasferimento in sede lontana è intervenuto il decreto di decadenza;

che tale decreto risulta ingiusto ed ingiustificato alla luce del fatto che esistono posti disponibili non assegnati a questi vincitori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda riammettere alla qualifica superiore i vincitori di concorso lasciandoli nella sede di provenienza ove esistono disponibilità, anche in soprannumero.

(4-01964)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. — Con provvedimento del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria in data 4 marzo 1993 veniva bandito un concorso per esami a 98 posti di assistente UNEP, sesta qualifica funzionale, riservato al personale dipendente.

All'esito della procedura concorsuale veniva approvata, con provvedimento del direttore generale in data 25 novembre 1994, la relativa graduatoria generale di merito che riguardava solo i 90 vincitori, non essendosi ritenuto di elevare il numero dei posti da coprire mediante tale procedura.

Per quanto concerne la scelta delle sedi da assegnare ai predetti vincitori, si rappresenta che la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, in conformità ai criteri previsti dal decreto ministeriale 23 aprile 1982, ha provveduto, in via preliminare, a pubblicare (ai fini dell'espletamento della procedura per la mobilità interna) i posti vacanti su tutto il territorio nazionale richiesti dal personale già in servizio, individuando, nel contempo, per il personale di nuova nomina, le sedi non richieste che presentassero pressanti esigenze di copertura.

Tale determinazione era stata assunta al fine di non pregiudicare la legittima aspettativa del personale già in servizio (e quindi con una anzianità già acquisita) a concorrere nelle procedure di trasferimento a domanda per sedi che altrimenti sarebbero state assegnate ai vincitori di concorso che non potevano vantare alcuna anzianità di servizio.

In applicazione ai detti criteri sono stati assegnati alle sedi disponibili nelle regioni Lazio e Campania dipendenti che, come tali, vantavano una anzianità di servizio non minore di otto anni.

Risulta che alcuni dei vincitori del concorso interno, in servizio come operatori UNEP presso la corte di appello di Napoli, abbiano proposto ricorso giurisdizionale avverso i rispettivi provvedimenti di assegnazione richiedendone la sospensione dell'esecuzione.

L'adito giudice amministrativo, però, rigettava le proposte istanze cautelari.

L'amministrazione, al fine di consentire a tutti i vincitori che avevano adito il giudice amministrativo di prendere possesso presso le sedi loro assegnate, fissava, quindi, in loro favore un nuovo termine, in mancanza del quale gli stessi avrebbero dovuto essere dichiarati decaduti dalla nomina.

Solo due vincitori prendevano possesso nei termini fissati, mentre gli altri ricorrenti venivano dichiarati decaduti dalla nomina per non aver assunto servizio nella sede di destinazione nel termine stabilito.

Si rappresenta, infine, che tutte le domande di riammissione, presentate dai vincitori del concorso in questione, sono state istruite conformemente ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione del Ministero, in base ai quali il personale riammesso in servizio deve essere destinato nella sede di prima assegnazione o, nel caso in cui questa presenti una pianta organica completa, in una sede ubicata nello stesso distretto di corte d'appello.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(22 marzo 1997)

---

DI ORIO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso che in data 25 settembre 1996 il servizio scuola dello sport di Roma ha richiesto al presidente regionale del CONI Abruzzo la conferma ufficiale dell'istituzione della scuola regionale dello sport dell'Abruzzo invitandolo a formalizzare la proposta secondo il regolamento e le procedure deliberate dalla giunta esecutiva del CONI;

considerato:

che nella nota sopra ricordata risulta chiara la volontà del CONI d'istituire la scuola regionale dello sport dell'Abruzzo nella città dell'Aquila già sede del comitato regionale del CONI, che tra l'altro offre tutte le garanzie in termini professionali per la presenza di strutture ad alta valenza scientifica quali l'università, l'ISEF ed altre ancora;

che a seguito di tale ferma indicazione del CONI in Abruzzo potrà nascere una sola ed unica scuola regionale dello sport,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali il presidente del CONI Abruzzo, Gianfranco Milozzi, continui a sostenere in interviste a più giornali quali «CONI Magazine», «Il Messaggero» ed altri che la «sede certa della scuola dello sport sarà Torrecchia Teatina» (Chieti);

se risponda a verità la notizia secondo la quale «di fatto» è stata istituita una sezione staccata del CONI regionale a Chieti retta in qualità di addetto stampa dal figlio del presidente del CONI Abruzzo assunto quale collaboratore;

se il signor Gianfranco Milozzi per assumere due nuovi collaboratori, e tra questi il figlio, abbia licenziato per una presunta mancanza di fondi un collaboratore già in servizio da anni;

quali provvedimenti il CONI nazionale intenda assumere per interrompere la continua opera di disinformazione attuata dal presidente del CONI Abruzzo che sta lacerando il settore dello sport in Abruzzo con grave nocimento all'immagine del Comitato olimpico nazionale italiano e che rischia di produrre antipatici problemi campanilistici;

l'accertamento della regolarità della gestione del comitato regionale e, qualora dovessero risultare gestioni non corrette, se non sia il caso di avviare le procedure di commissariamento del CONI Abruzzo.  
(4-02411)

(26 marzo 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso il Comitato olimpico nazionale italiano, si fa presente quanto segue.

La scuola regionale dello sport dell'Abruzzo avrà un'unica sede all'Aquila, anche se, come prevede il regolamento, potrà attivare iniziative culturali su tutto il territorio della regione, con particolare riferimento a quelle concordate con l'ISEF e con le università dell'Abruzzo.

Il comitato regionale del CONI per l'Abruzzo ha un'unica sede all'Aquila. Per motivi logistici, in casi di necessità, il presidente Milozzi può avvalersi della possibilità di utilizzare una stanza presso il comitato provinciale di Chieti, città dove risiede.

Prima dell'elezione dell'attuale presidente, il comitato regionale si è avvalso della collaborazione del professor Antonio Passacantando, insegnante di educazione fisica presso l'istituto tecnico commerciale di Avezzano. Successivamente la giunta regionale non ha ritenuto di avvalersi di tale collaborazione. Non si tratta comunque di licenziamento, non essendoci mai stata un'assunzione formale del professor Passacantando, già dipendente del Ministero della pubblica istruzione.

Il dottor Luigi Milozzi, figlio dell'attuale presidente, ha collaborato come addetto stampa già con il precedente presidente, Antonetti. Nell'ottobre 1996 ha rassegnato le dimissioni.

Dalle verifiche amministrative e dai controlli della gestione del comitato regionale non sono emerse irregolarità che possano giustificare l'avvio di procedure di commissariamento.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(17 marzo 1997)

---

GRILLO, BALDINI, PERA, GRECO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il procuratore generale della Cassazione, Galli Fonseca, ha avviato, nei confronti del pubblico ministero Alberto Cardino, un'azione disciplinare per violazione del dovere del riserbo;

che, dopo tale notizia, ampiamente diffusa, i cittadini di questa Repubblica sono venuti a sapere quale sia l'autorità giudiziaria deputata ad intervenire nei casi di violazione del riserbo da parte dei magistrati nel corso dei procedimenti di cui hanno la responsabilità;

che gli archivi delle TV e radio nazionali (RAI, Radio Radicale, eccetera) possono mettere a disposizione una quantità incredibile di materiale da cui si può trarre inoppugnabile prova che tale doveroso riserbo è stato sistematicamente violato in tante procure;

che il giovane magistrato della procura di La Spezia, Alberto Cardino, ha dimostrato di condurre il proprio lavoro con impegno, capacità e serietà e quindi si merita il giusto riconoscimento, nostro e dell'intera opinione pubblica, ma, soprattutto, deve essere giustamente difeso da parte di chi ha responsabilità istituzionali,

si chiede di sapere:

se, e quando, il Presidente del Consiglio intenda intervenire al fine di porre in essere tutte le opportune azioni a tutela della effettiva indipendenza della magistratura, essendo manifesto, oggi, all'opinione pubblica, il disegno di colpire un giovane magistrato fuori dal coro delle correnti politiche prevalenti all'interno degli organi di governo della magistratura;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché il procuratore della Cassazione sia chiamato a rispondere, nelle sedi competenti, della sua sistematica e continuata mancanza ai doveri di sorveglianza e di tutti gli altri innumerevoli casi dei quali si può trovare inoppugnabile prova presso gli archivi delle radio e televisioni nazionali.

(4-03027)

(21 novembre 1996)

RISPOSTA. – Il senatore Grillo, unitamente ad altri senatori, nella seduta del 21 novembre 1996, dopo aver rilevato che il procuratore generale della Cassazione aveva inspiegabilmente «avviato nei confronti del pubblico ministero Alberto Cardino un'azione disciplinare per violazione del dovere di riserbo», mentre nulla aveva disposto in relazione alle sistematiche violazioni di quel dovere da parte di «tante procure», chiedeva di sapere quali provvedimenti il Ministro intendeva assumere «affinchè il procuratore della Cassazione sia chiamato a rispondere, nelle sedi competenti, della sua sistematica e continuata mancanza ai doveri di sorveglianza e di tutti gli altri innumerevoli casi dei quali si può trovare inoppugnabile prova presso gli archivi delle radio e televisioni nazionali».

In risposta agli interroganti sembra sufficiente rilevare che il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione è autonomamente titolare dell'azione disciplinare e, dall'altro, che l'azione *de qua* è discrezionale e comunque deve aver ad oggetto fatti specifici e non comportamenti generici o indeterminati.



Stante la genericità della interrogazione nel riferimento in premessa ad asseriti casi di inerzia non è possibile fornire risposta più specifica.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(22 marzo 1997)

---

LASAGNA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che una normativa estremamente incompleta e frammentaria, facente capo all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, ha di fatto consentito ai magistrati di partecipare ad arbitrati, attività che sottrae i giudici dal lavoro giudiziario ordinario, con la prospettiva non lodevole di sovrabbondanti benefici economici;

che il *plenum* del Consiglio superiore della magistratura il 20 giugno 1996 ha approvato un documento con il quale viene segnalata al Ministro di grazia e giustizia l'urgenza di iniziative volte ad introdurre una nuova normativa che faccia chiarezza nella materia degli arbitrati, ribadendo il principio secondo cui deve restare esclusa la possibilità che i magistrati assumano le funzioni di arbitro;

che il Ministro di grazia e giustizia ha posto al centro del programma del suo Dicastero il recupero di efficienza e capacità, le riforme, «aria nuova» che attraversi tutte le strutture del Ministero, al centro e in ciascun ufficio giudiziario;

considerato che la possibilità che i magistrati partecipino ad arbitrati incide gravemente sulla indipendenza e credibilità della magistratura,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare con la dovuta sollecitudine in risposta alle richieste avanzate dal Consiglio superiore della magistratura per evitare il protrarsi di situazioni discusse e discutibili, quali la partecipazione di magistrati ad arbitrati;

se sui compensi percepiti dai giudici in qualità di arbitri siano stati svolti gli opportuni accertamenti fiscali, previsti ed esercitati nei confronti di tutte le altre categorie professionali.

(4-00942)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. – L'interrogante, sulla premessa che la materia degli incarichi extragiudiziari e degli incarichi arbitrali dei magistrati ordinari è ancora disciplinata da semplici circolari del Consiglio superiore della magistratura, organo che ha sollecitato una disciplina legislativa della materia, e che la situazione è stata fonte di notevole pregiudizio per la credibilità e l'efficienza dell'esercizio della funzione giurisdizionale,

chiede di conoscere le iniziative che il Ministro di grazia e giustizia intenda adottare per evitare il protrarsi di detta situazione; chiede altresì di conoscere se sui compensi percepiti dai giudici siano stati svolti gli opportuni accertamenti fiscali.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

È stato predisposto lo schema di disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento, recante «Responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, delle incompatibilità e degli incarichi estranei ai compiti di ufficio».

In particolare, la materia è disciplinata al capo IV.

In esso si riafferma il principio della «prevalenza» delle esigenze del corretto esercizio delle funzioni istituzionali del magistrato e della tutela del suo prestigio e della sua posizione: viene di conseguenza imposto al magistrato il dovere di curare che ogni attività consentita sia esercitata in maniera tale da non incidere negativamente su detti elementi.

Espressione e specificazione di tale principio è poi la disposizione che preclude il conferimento o l'autorizzazione di incarichi, qualora, anche in rapporto alle circostanze ambientali, il loro espletamento possa essere di pregiudizio per il prestigio e l'immagine della magistratura ordinaria o anche del singolo magistrato.

Il bilanciamento tra l'esigenza di non limitare ingiustificatamente la libertà individuale e quella di garantire la compatibilità con i compiti e il prestigio della magistratura è affidato alla determinazione dei criteri che il Consiglio superiore della magistratura deve seguire ai fini del conferimento o dell'autorizzazione.

Si è poi proceduto ad un'elencazione di dettaglio degli incarichi consentiti e di quelli vietati.

I primi sono tutti caratterizzati e giustificati dal particolare rilievo che in essi assume la specifica preparazione professionale del magistrato, congiunta alla garanzia di imparzialità e di rigore che tale figura è in grado di offrire (incarichi presso organismi pubblici, insegnamento e ricerca, partecipazione agli organi della giustizia tributaria e della giustizia sportiva).

I secondi sono caratterizzati dalla necessità di evitare un coinvolgimento in attività strettamente connesse al concreto esercizio dell'azione amministrativa, ovvero ad attività di soggetti privati.

Al riguardo, la sensibile novità è rappresentata dal divieto di partecipare a collegi arbitrali, di assumere l'incarico di arbitro unico, ovvero di far parte di commissioni di collaudo.

In ordine all'adempimento degli obblighi tributari connessi ai compensi percepiti dai giudici in qualità di arbitri, si comunica che è stata svolta un'indagine del Secit (Servizio centrale degli ispettori tributari), all'esito della quale il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha ritenuto di promuovere sei procedimenti disciplinari a carico di altrettanti magistrati.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(22 marzo 1997)

LO CURZIO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

– Premesso:

che in materia di rivalutazione delle prestazioni INAIL la disciplina vigente si configura come segue:

in base all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, comma 5: «La variazione inferiore al 10 per cento, intervenuta nel triennio, si computa con quelle verificatesi nei trienni successivi»; «Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio del triennio ... sono riliquidate ... (comma 7) ove sia intervenuta ... una misura non inferiore al 10 per cento (comma 4)»; «La variazione inferiore al 5 per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi ...» (articolo 1, comma 3, legge 10 maggio 1982, n. 251); «Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno ... sono riliquidate (comma 5) ... ove sia intervenuta ... una variazione in misura non inferiore al 5 per cento (comma 2)»; «A decorrere dal 1° luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 ... e la retribuzione annua convenzionale ... sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto ministeriale ... (articolo 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41)»; «Dal 1° gennaio 1993 le rendite corrisposte dall'INAIL per i mutilati ed invalidi del lavoro sono rivalutate con cadenza annuale» (articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412);

che, pertanto, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortuni o malattia professionale, in base alla citata legge n. 412 del 1991, ha cadenza annuale e non è subordinata alla variazione almeno pari al 10 per cento della media della retribuzione assunta a base per la determinazione dell'indennità per inabilità temporanea nell'anno di riferimento rispetto a quella dell'anno precedente: infatti, se il legislatore avesse voluto far riferimento alla soglia del 10 per cento ed al biennio l'avrebbe detto espressamente;

che, qualunque sia la variazione annuale del costo della vita, al di sopra o meno del 5 per cento, le prestazioni economiche vanno rivalutate ed adeguate consequenzialmente;

che, viceversa, l'INAIL non ha inteso nè intende applicare siffatti principi,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per rendere giustizia agli aventi diritto alla rivalutazione.

(4-01645)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione al documento parlamentare presentato è opportuno, in primo luogo, fare alcune considerazioni preliminari relativamente alla problematica della rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Il testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, prevedeva, all'articolo 116 per il settore in-

dustria e all'articolo 234 per il settore agricoltura, la rivalutazione triennale delle prestazioni economiche subordinatamente ad una intervenuta variazione delle retribuzioni, rispetto a quelle precedentemente stabilite, in misura non inferiore al 10 per cento e la conseguente rivalutazione delle rendite in godimento alla data di inizio di ciascun triennio.

Detta normativa è stata modificata dagli articoli 1 e 3 della legge n. 251 del 1982, la quale, lasciando impregiudicate le modalità attuative della rivalutazione, ne ha stabilito la cadenza annuale condizionandola ad una variazione non inferiore al 5 per cento.

Successivamente è intervenuta la legge n. 41 del 1986 il cui articolo 20, comma 3, ha nuovamente inciso sul contenuto degli articoli 116 e 234 sopra richiamati, prevedendo la rivalutazione biennale delle basi retributive in ordine ad una variazione non inferiore al 10 per cento, fermi restando i rispettivi meccanismi di calcolo.

Infine, la legge n. 412 del 1991 (legge finanziaria) ha nuovamente disposto sulla materia stabilendo, all'articolo 11, comma 1, la cadenza annuale della rivalutazione delle rendite a decorrere dal 1° gennaio 1993. La disposizione richiamata non contiene alcun riferimento alla misura della variazione retributiva minima per attivare la procedura di riliquidazione.

L'interpretazione data alla norma dal Ministero e dall'Istituto, e che l'onorevole interrogante mostra di non condividere, è stata imperniata, pertanto, sul carattere innovativo della cadenza della rivalutazione (ora annuale) ritenendosi invariata, in mancanza di una esplicita previsione, la condizione richiesta per l'accesso al beneficio e consistente nella variazione registrata dalle basi retributive in misura non inferiore al 10 per cento.

Dopo aver esplicitato le ragioni che stanno a fondamento dell'azione dell'Istituto, si ritiene opportuno chiarire la circostanza che ha determinato la sospensione degli aumenti da corrispondere a titolo di rivalutazione per l'anno 1993.

A tal fine si procederà ad un breve *excursus* relativo al triennio 1993-96 da cui si può evincere che l'azione dell'Istituto è stata meramente attuativa delle norme legislative succedutesi in materia.

Nel 1993, pur ricorrendo le condizioni di legge per procedere alla riliquidazione, la stessa non ha avuto luogo per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 438 del 1992, articolo 2, comma 1, di conversione del decreto-legge n. 384 del 1992, recante «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali».

Tuttavia, a parziale ristoro della mancata riliquidazione, l'articolo 2 citato ha stabilito che le rendite fossero assoggettate a «perequazione» nella misura di punti percentuali 1,8 e 1,7, rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° dicembre 1993.

Per l'anno 1994 l'Istituto ha provveduto a riliquidare regolarmente le rendite e le altre prestazioni economiche.

Nell'anno 1995 la riliquidazione non ha avuto luogo, in quanto le basi retributive hanno subito un incremento, al 31 dicembre 1994, inferiore al 10 per cento.

Nel 1996 si sono, invece, verificate le condizioni previste dalla legge per la rivalutazione delle rendite, in quanto le basi retributive, al 31 dicembre 1995, hanno subito un incremento superiore al 10 per cento.

Pertanto, il consiglio di amministrazione dell'ente ha approvato, in data 27 maggio 1996, sia il progetto di rivalutazione delle rendite dirette ed ai superstiti dei settori industriale ed agricolo, nonché delle altre prestazioni economiche alle stesse collegate, sia quello relativo alle rendite dirette ed ai superstiti dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi.

A seguito di tale delibera, in data 8 agosto 1996, sono stati emanati i decreti ministeriali che hanno indicato le nuove misure della retribuzione annua per il settore industriale e per il settore agricolo, da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche, con decorrenza 1° gennaio 1996.

L'INAIL ha tempestivamente dato corso alle procedure di adeguamento, provvedendo alla corresponsione agli interessati dei ratei aggiornati e dei relativi arretrati sin dal mese di settembre 1996.

Dopo aver illustrato l'iter procedurale seguito negli anni di riferimento dall'Istituto erogatore delle prestazioni, per tornare alla richiesta formulata nell'interrogazione, nella parte in cui si dissente dall'interpretazione normativa sopra enunciata e si esprime l'avviso che le rendite INAIL debbano essere rivalutate annualmente, a prescindere dall'incremento subito dalla base retributiva, si fa presente quanto segue.

Tale visione del problema trova coincidenza con l'opinione espressa dalle associazioni che rappresentano le categorie degli invalidi del lavoro le quali, a tale proposito, hanno portato all'attenzione del Ministero una proposta con la quale si chiede una modifica dell'interpretazione della legge.

Ciò che, comunque, in questa sede giova considerare è che la richiesta va necessariamente inscritta nel quadro della attuale normativa che, per quanto riguarda la copertura degli oneri, prevede che «con i medesimi decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche sono stabiliti contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalle maggiori spese rispetto alla vigente normativa».

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(20 marzo 1997)

---

MANCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nonostante le ripetute sollecitazioni il presidente della Confcommercio Sergio Billè, dopo aver licenziato gli undici redattori del mensile «Impresa Italia», si è finora sottratto ad ogni confronto con i rappresentanti sindacali dei giornalisti;

che Billè non ha risposto al Ministro del lavoro Tiziano Treu che lo convocava al tavolo delle trattative ministeriali per la vertenza relativa al mensile «Impresa Italia»;

che il vice segretario della Confcommercio Aldo Diamanti, responsabile dell'ufficio stampa, ha manifestato l'intenzione di arrivare, testualmente, alla «soluzione finale» per «Impresa Italia»;

che Roberto Seghetti dell'Associazione stampa romana e Maurizio Andriolo dell'Associazione stampa lombarda hanno chiesto al presidente dell'ordine dei giornalisti del Lazio Bruno Tucci «un immediato intervento ispettivo sull'ufficio stampa della Confcommercio»;

che Seghetti ed Andriolo denunciano, infatti, che Billè utilizza un ufficio stampa con un organico di diciotto persone e che tra queste non c'è neanche un professionista, ma soltanto due pubblicisti inquadrati con il contratto dei dirigenti d'azienda; agli altri viene invece applicato il contratto del settore commercio;

che Seghetti ed Andriolo hanno chiesto l'intervento dell'ispettore provinciale del lavoro di Roma, guidato da Giuseppe Antonio Cela, perchè si occupi degli undici amministrativi di «Impresa Italia» finora illegalmente retribuiti con il contratto del commercio e non con quello dei poligrafici,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che la Fiavet (federazione di agenti di viaggio affiliata alla Confcommercio) abbia affidato l'incarico del proprio ufficio stampa a una giornalista di «Impresa Italia» tuttora componente del comitato di redazione, priva di alcuna competenza specialistica in materia turistica, senza ricorrere alle usuali procedure di selezione in base alla professionalità e all'esperienza;

come il Presidente del Consiglio e il Ministro del lavoro vorranno indurre Sergio Billè al confronto sindacale con gli organismi di rappresentanza dei giornalisti per una positiva soluzione della vertenza;

se il Presidente del Consiglio e il Ministro del lavoro intendano accogliere l'invito da più parti rivolto loro di non avviare su alcuna questione dialoghi o consultazioni con il presidente della Confcommercio se Billè non avrà prima dimostrato un rispetto minimo delle regole proprie delle relazioni aziendali.

(4-00602)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Il documento parlamentare in oggetto segnala all'attenzione del Governo alcune vicende che hanno interessato il mensile «Impresa Italia».

L'ispettorato provinciale del lavoro di Roma, intervenuto per le richieste verifiche in ordine ai fatti segnalati, ha riferito quanto segue.

«Impresa Italia» è la testata della rivista mensile della Confcommercio.

La redazione, la stampa e la pubblicazione della suddetta rivista è curata dalla «Commercio e turismo», società cooperativa a.r.l..

La società cooperativa suddetta, i cui organi deliberativi avevano deciso di cessare l'attività, era già stata posta in liquidazione volontaria al momento di iniziare la procedura di mobilità finalizzata all'esodo dei soli giornalisti.

L'esame congiunto compiuto in sede ministeriale alla presenza del liquidatore della società e dei rappresentanti sindacali della FNSI e del comitato di redazione si è concluso il 28 marzo 1996 senza che tra le parti si giungesse ad alcuna intesa.

La società ha quindi proceduto al licenziamento dei giornalisti in data 9 aprile 1996.

L'organico della cooperativa era costituito da undici giornalisti il cui rapporto di lavoro era regolato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti e da dieci impiegati amministrativi, per i quali, invece il rapporto di lavoro era regolato secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del commercio, in base al quale sono state erogate le relative retribuzioni.

Poichè sulla base dell'attività svolta alla detta società era stato assegnato l'inquadramento previdenziale previsto per le imprese poligrafiche, si è determinata, di massima, una base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, inferiore a quella dovuta e determinata, appunto, dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del commercio.

Per il recupero della differenza contributiva l'organo ispettivo, pertanto, adotterà la prevista procedura amministrativa ai sensi della legge n. 689 del 1981.

Per quanto riguarda infine il problema relativo all'incarico che la Federazione agenti di viaggio (FIAVET), affiliata alla Confcommercio, ha assegnato ad una giornalista (già dipendente della Commercio e turismo società cooperativa e licenziata come detto in data 9 aprile 1996), si precisa che il rapporto, instaurato dal 20 aprile 1996, è regolato secondo le prestazioni di collaborazione occasionale ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte dirette, ed a tale titolo l'interessata ha emesso ricevuta per la somma percepita.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(20 marzo 1997)

---

MANCONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che al dottor Paolo Laudicina, direttore della comunità terapeutica «Papa Giovanni XXIII» di Sant'Antioco (Cagliari) per il recupero dei tossicodipendenti è stata negata l'autorizzazione a operare all'interno della casa circondariale di Cagliari, dove già partecipa all'opera di risocializzazione dei detenuti, mediante colloqui terapeutici preparatori all'ingresso in comunità;

che l'autorizzazione è stata negata dal giudice di sorveglianza a seguito del parere contrario del direttore della casa; il dottor Laudicina

ha, peraltro, operato per sei anni all'interno della stessa casa in attività di risocializzazione, è attualmente autorizzato a operare nella casa circondariale di Oristano ed è stato relatore di molti corsi di aggiornamento professionale per il personale dell'amministrazione penitenziaria;

che la decisione del direttore non è stata motivata al diretto interessato; ciò appare incomprensibile;

che tale decisione ha prodotto grande disagio perchè il Laudicina ha dovuto interrompere la terapia con 24 detenuti, per diversi dei quali era stata già avviata la pratica di inserimento in comunità,

si chiede di sapere le ragioni che abbiano indotto il direttore della casa circondariale a esprimere il parere negativo e se non si ritenga utile che il dottor Laudicina possa riprendere la sua attività in favore dei detenuti tossicodipendenti.

(4-01755)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dall'autorità giudiziaria interpellata, si comunica quanto segue.

In data 19 marzo 1996 il dottor Paolo Laudicina, responsabile della comunità terapeutica «Papa Giovanni XXIII» e già autorizzato all'ingresso presso la casa circondariale di Cagliari ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 354 del 1975, chiedeva alla direzione della casa circondariale di Iglesias di poter accedere presso l'istituto al fine di effettuare colloqui terapeutici con i detenuti.

I carabinieri di Carbonia, nel corso della istruttoria espletata dalla direzione, riferivano, con nota del 28 maggio 1996, che il Laudicina risultava iscritto nell'elenco dei soggetti ritenuti pericolosi per l'ordinamento democratico dello Stato in quanto aderente al movimento «Lotta continua».

Con fono del 3 luglio 1996, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunicava alla direzione dell'istituto il diniego di autorizzazione a svolgere i colloqui terapeutici «indipendentemente dalle informazioni sul dottor Laudicina ... in considerazione del fatto che l'assistenza sanitaria e psicologica è già istituzionalmente garantita ed interventi di singole persone non inserite in un contesto generale omogeneo appaiono non opportuni».

Il direttore d'istituto esprimeva, quindi, in data 5 luglio 1996, parere sfavorevole *ex* articolo 17 della legge n. 354 del 1975 all'ingresso del dottor Laudicina in istituto, parere sulla base del quale, con provvedimento in pari data, il magistrato di sorveglianza negava al predetto Laudicina l'autorizzazione ad accedere presso gli istituti ricompresi nell'ambito della sua giurisdizione.

Avendo ciò comportato, oltre al diniego di accedere presso l'istituto di Iglesias, anche la revoca dell'autorizzazione all'ingresso presso la casa circondariale di Cagliari, in precedenza concessa, il Dipartimento riteneva di effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio per una più attenta valutazione del caso.



Nell'ambito della ricognizione effettuata si aveva, quindi, modo di appurare che il dottor Laudicina aveva prestato la sua opera a favore dei detenuti tossicodipendenti ristretti in diversi istituti della Sardegna e che nella casa circondariale di Cagliari, in particolare, aveva ottenuto buoni risultati.

Alla luce di tutto ciò e in considerazione del fatto che a carico del dottor Laudicina non si rilevava nulla di significativo sul piano dell'attendibilità che potesse sconsigliare la sua frequentazione del carcere, il predetto Dipartimento ha ritenuto opportuno, d'intesa con il magistrato di sorveglianza di Cagliari, riconsiderare positivamente la questione.

È stata, pertanto, riconfermata al dottor Laudicina l'autorizzazione a prestare la propria opera di sostegno ai detenuti tossicodipendenti ristretti presso la casa circondariale di Cagliari e gli è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso anche presso la casa circondariale di Iglesias.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(22 marzo 1997)

---

MANTICA, CARUSO Antonino. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 25 gennaio 1996, n. 115, articolo 5, comma 2, recita: «Sono altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorchè non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la presente normativa ne prevede l'esclusione, e in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale», si chiede di conoscere:

se con tale dizione debbano intendersi esclusi i registri e le rubriche degli uffici di esecuzione mobiliare presso le preture civili, nonché gli atti di pignoramento mobiliare o meno; in ogni caso si informa il Ministro che le cancellerie delle preture italiane assumono sull'argomento atteggiamenti profondamente diversi circa la pubblicità di detti atti;

se non si ritenga di provvedere con una circolare ministeriale esplicativa circa la pubblicità e le modalità di consultazione degli atti del ruolo delle esecuzioni mobiliari presso le preture.

(4-01928)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – Gli interroganti chiedono se l'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 gennaio 1996, n. 115, regolamento concernente le categorie dei documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso, laddove esclude dall'accesso i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale, debba essere interpretato nel senso di escludere dall'accesso anche i registri e le rubriche degli uffici di esecuzione mobiliare presso le preture;

inoltre, sulla premessa che le diverse cancellerie osservano comportamenti diversi circa la pubblicità dei detti atti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno emanare una circolare esplicativa in ordine alla pubblicità e alle modalità di consultazione degli atti del ruolo delle esecuzioni mobiliari presso le preture.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

I registri delle esecuzioni civili e le relative rubriche alfabetiche sono tenuti dai cancellieri nell'esercizio di un'attività collegata con quella giurisdizionale e strettamente funzionale ad essa.

Ne discende che, in relazione a tale categoria di documenti, si versa fuori dall'ambito di applicabilità del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, come fatto palese dalla formulazione dell'articolo 22, norma che garantisce il diritto di accesso ai documenti «amministrativi al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale».

Infatti la trasparenza e lo svolgimento imparziale dell'attività giurisdizionale sono assicurati da un ben diverso complesso di regole e principi e la tutela della situazioni giuridiche soggettive è garantita dalle norme del diritto processuale.

D'altra parte, si tratta di una conclusione imposta dalle esigenze di coerenza del sistema, atteso che l'attività giurisdizionale svolta nel processo civile riguarda rapporti intersoggettivi, ai quali è estranea l'attività amministrativa, e ciò esime da qualsiasi altra considerazione circa la natura dell'interesse che legittima a richiedere l'accesso.

Un diritto di consultazione del registro e dell'elenco in questione non può neppure discendere dagli articoli 743 e 744 del codice di procedura civile, norme la cui applicazione è circoscritta agli atti tenuti da pubblici depositari, e cioè destinati espressamente dalla legge ad essere posti a disposizione del pubblico (articolo 743 del codice di procedura civile), non risultando possibile l'estensione a registri che costituiscono atti interni dell'amministrazione di giustizia, della quale sono serventi.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 76 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, con disposizione che appare espressione di un più generale principio, attribuisce il diritto di esaminare ed estrarre copia del fascicolo di ufficio esclusivamente alle parti e ai loro difensori.

Si fa presente, infine, che la competente Direzione generale degli affari civili di questo Ministero non ha provveduto a diramare una circolare sull'argomento, dopo l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, sia perchè il problema è stato sollevato da pochi uffici giudiziari (ai quali si è risposto con apposita nota), sia perchè tale normativa, non essendo applicabile ai registri di cancelleria, non ha inciso sulle direttive in precedenza impartite dalla Direzione generale.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(18 marzo 1997)

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI, CAPONI, CO, CRIPPA, RUSSO SPENA – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in questi ultimi cinque mesi il Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti ha presentato sul problema degli ispettori del lavoro ben tre interrogazioni;

che malgrado i vari solleciti la questione è ancora irrisolta;

che la drammatica situazione degli ispettorati del lavoro, ridotti a poche unità in tutto il territorio nazionale, ben al di sotto della pianta organica prevista e per di più senza mezzi adeguati per assolvere alla loro funzione, fa sì che venga a mancare in luoghi di lavoro il previsto controllo sul rispetto delle norme per la sicurezza e per la produzione in tutto il territorio;

che gli ultimi gravi incidenti avvenuti alla stazione di Modena e sulla nave SNAM Portovenere a Genova ne sono una chiara dimostrazione;

che l'evasione contributiva delle aziende non più preoccupate delle eventuali ispezioni sembra abbia superato i 40.000 miliardi l'anno;

che con risposta del 2 ottobre 1996 il Ministro del lavoro informava che ben 20 funzionari saranno immessi in servizio dove ne necessiterebbero almeno 1.000 in più, cioè meno di 10 per provincia;

che nella lettera di risposta del 15 ottobre scorso il Ministro comunica che il concorso per 300 posti deciso già da anni per l'assunzione di 161 funzionari amministrativi e 169 funzionari dell'ispettorato del lavoro è nuovamente sospeso in seguito all'avvenuta impugnativa, in sede giurisdizionale, del bando di concorso,

si chiede di sapere come il Governo intenda superare questa assurda situazione e per quanto tempo ancora i lavoratori dovranno recarsi al lavoro senza le previste garanzie di legge, rischiando la vita per consentire maggiori profitti a società ed imprenditori irresponsabili e volutamente irrispettosi delle leggi.

(4-02563)

(24 ottobre 1996)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto prende spunto dalle risposte fornite ad atti ispettivi precedenti per conoscere lo stato di attuazione delle iniziative assunte per il potenziamento del personale in servizio presso gli ispettorati del lavoro.

Com'è noto l'amministrazione, in primo luogo, si è attivata per portare a compimento la procedura per la rideterminazione delle piante organiche, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993. La definizione delle dotazioni organiche è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996.

Tale adempimento costituisce il presupposto giuridico-organizzativo per poter procedere a nuove immissioni di personale, sia attraverso il reclutamento esterno che mediante concorsi interni.

La praticabilità di tali soluzioni è, peraltro, subordinata ad una ulteriore autorizzazione di legge, visti i ricorrenti provvedimenti normativi che hanno posto dei limiti alle assunzioni nel settore pubblico.

In tal senso il Ministero, in occasione dell'esame per l'approvazione del disegno di legge collegato alla finanziaria, si è fatto promotore di una iniziativa diretta a ottenere l'autorizzazione all'assunzione di personale ispettivo da inquadrare all'ottava qualifica funzionale in relazione ai posti vacanti rispetto alle dotazioni organiche, così come indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1996.

L'autorizzazione è stata concessa per l'assunzione di 190 unità.

Per quanto concerne, poi, la procedura concorsuale relativa ai 235 posti di ottava qualifica funzionale, di cui 169 per l'ispettorato del lavoro, si rende noto che è intervenuta la pronuncia del giudice amministrativo di rigetto del ricorso proposto da alcuni dipendenti.

L'amministrazione procederà, pertanto, ad espletare i successivi adempimenti.

L'impegno del Ministero è, inoltre, nel senso di attivare tutte le possibili iniziative che, a breve termine, possano concorrere al rafforzamento del personale ispettivo.

Le difficoltà operative registrate in alcuni uffici periferici hanno suggerito il ricorso a strumenti di carattere temporaneo, idonei a fronteggiare le situazioni critiche.

In tale contesto è stato utilizzato l'istituto della mobilità interna mediante il distacco di personale delle sezioni circoscrizionali, già adibito ai nuclei speciali di vigilanza.

È stata prevista, poi, la riqualificazione, mediante specifici corsi, di personale di settima qualifica appartenente al ruolo degli uffici del lavoro, da destinare ad ispezioni del lavoro.

Si segnala, inoltre, che l'organico degli appartenenti all'Arma dei carabinieri - 230 unità - assegnati all'ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 520 del 1955, è stato incrementato di 143 unità.

Le immissioni in servizio avvengono a seguito della frequenza di un corso di legislazione sociale organizzato dal Ministero e del superamento dei relativi esami.

Al momento sono state già destinate agli ispettorati 35 unità e sono in corso di assegnazione altre 28 unità.

Un ulteriore elemento di cui occorre tenere conto nella prospettiva del rafforzamento degli organici è rappresentato dal processo di riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero. È stato, infatti, recentemente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il regolamento che prevede l'unificazione degli uffici e degli ispettorati del lavoro (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997).

Dal processo di accorpamento delle strutture potrà derivare una diversa distribuzione delle risorse umane.

In conclusione, si ritiene pertinente all'oggetto dell'interrogazione fare un breve riferimento al decentramento dei servizi dell'impiego che scaturirà dall'attuazione delle deleghe previste dal disegno di legge cosiddetto «Bassanini».

Si è dell'avviso, infatti, che il perfezionamento di tale riforma potrà concorrere a realizzare un efficiente utilizzo di personale.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(20 marzo 1997)

---

MARINI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità.* – Premesso che già nella precedente legislatura è stato interrogato (con le interrogazioni 4-15647 presentata alla Camera dei deputati e 4-06525 presentata al Senato) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'esposto della dottoressa Silvana Frasca, nel quale la stessa lamentava di essere stata e purtroppo di continuare ad essere costretta a subire, proprio in relazione alla sua qualità di donna, angherie e soprusi da parte del Banco ambrosiano veneto, del quale è dipendente;

considerato:

che, a seguito delle succitate interrogazioni, il Ministro avviava una indagine sulla vicenda;

che l'indagine sembra si sia espletata nel mese di gennaio 1996 e che ancora la situazione lamentata rimane invariata,

si chiede di sapere:

quali siano le conclusioni e le risultanze delle indagini condotte dall'ispettorato del lavoro della provincia di Cosenza;

quali siano i dati emersi o le convinzioni tratte dalla consigliera delle pari opportunità della Calabria, che risulta allo scrivente essersi interessata con competenza della vicenda, andando inoltre a verificare di persona la veridicità o meno di quanto esposto dalla dottoressa Frasca;

quali concrete iniziative il Ministro del lavoro abbia inteso assumere e/o intenda assumere a seguito delle risultanze delle indagini;

se sia a conoscenza dell'intervento dell'onorevole Livia Turco, già presidente del Comitato pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, in direzione dello stesso Ministro del lavoro, della Commissione pari opportunità presso lo stesso Ministero e del Banco ambrosiano veneto;

se sia vero che il Banco ambrosiano veneto abbia ottenuto regolari finanziamenti della Comunità europea tramite il Fondo sociale europeo per le pari opportunità;

se ritenga compatibile l'assegnazione di finanziamenti per le pari opportunità a fronte di comportamenti che, se realmente emersi dalle indagini, cozzano e contrastano con i principi stessi delle pari opportunità;

se abbia informato, come espressamente richiesto nelle precedenti interrogazioni, della vicenda il collega Ministro del tesoro e la stessa Banca d'Italia;

se il Ministro per le pari opportunità non intenda dare un segnale «forte» della sua presenza nell'attuale Governo, per evitare che la inderogabile necessità della nascita di un Ministero, che negli intenti vuole qualificare verso una determinata impostazione l'attuale compagine governativa, sia solo un «vuoto» significato di formule e di principi per consentire però che tutto poi possa avvenire, di contrario, nella realtà quotidiana del vivere nel sociale e nel posto di lavoro.

(4-00532)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Nel documento parlamentare in oggetto, l'onorevole interrogante prende le mosse dai comportamenti tenuti dal Banco Ambrosiano Veneto nei confronti di una propria dipendente oggetto di una presunta discriminazione in ragione del sesso.

Della vicenda sono stati interessati l'ispettorato provinciale del lavoro di Cosenza e la consigliera nazionale di parità della Calabria.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso quanto segue.

In via preliminare si precisa che la dottoressa Silvana Frasca ha prestatato servizio presso la filiale di Cassano Jonio del Banco Ambrosiano Veneto fino al 21 dicembre 1994, data in cui, con provvedimento della direzione centrale del Banco datato 19 dicembre 1994, è stata comandata a prestare servizio, per «esigenze organizzative», presso la filiale di Sibari. Detta dipendente ricopriva, presso la filiale di Cassano Jonio, la posizione di «addetta ai privati» in via esclusiva.

Presso la filiale di Sibari risultavano in servizio, alla data del 21 dicembre 1994, oltre al direttore della filiale, altre sei unità lavorative, di cui cinque di sesso maschile.

Presso detta filiale, al settore «clientela privati» era adibito, anteriormente al comando della Frasca, il dipendente Raffaele D'Alba, che ha continuato a svolgere i relativi compiti anche successivamente alla data del 21 dicembre 1994.

Si sottolinea che il D'Alba riveste la qualifica di vice capo ufficio e, benchè la Frasca gli sia gerarchicamente superiore, la stessa è stata adibita a mansioni di mero supporto al servizio «clientela privati».

Il corrispondente servizio della filiale di Cassano Jonio è rimasto privo della figura professionale dell'«addetto ai privati», a seguito del comando in argomento.

Dalle notizie acquisite dalla consigliera regionale di parità è emerso che risponde al vero quanto lamentato dalla lavoratrice in merito alla stanza buia, non attrezzata, non comunicante con la clientela, sede della cassaforte, e alla scrivania con i cassetti chiusi. Inoltre nella stessa stanza si trova un appendiabiti di uso comune e una porta per accedere all'unico bagno della filiale.

Al fine di addivenire ad un accordo, la consigliera regionale di parità ha invitato, con lettera raccomandata inviata il 9 aprile 1996, il Banco Ambrosiano Veneto ad un incontro. A tal proposito il Banco Ambrosiano ha ribadito che la vicenda non può essere ricondotta ad ipotesi di discriminazione, dichiarandosi comunque disponibile ad un incontro.

Successivamente il Banco ha rappresentato alla consigliera regionale di parità l'inutilità dell'incontro in quanto il suddetto non avrebbe potuto avere risultato diverso da quello di ribadire le posizioni espresse dal Banco nella lettera indirizzata all'onorevole Turco, presidente della Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità, nella quale sono state rappresentate le ragioni per le quali si esclude l'ipotesi di discriminazione.

Infine, si segnala che la vicenda è stata portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria di Castrovillari, con dettagliato rapporto informativo da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro di Cosenza, con riferimento all'ipotesi di reato previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 903 del 9 dicembre 1977, integrata dall'articolo 4 della legge n. 125 del 10 aprile 1991, che introduce azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

Relativamente all'altro quesito posto dall'onorevole interrogante e concernente eventuali finanziamenti comunitari tramite il Fondo sociale europeo si precisa che non risulta alcuno stanziamento di fondo presso questo Ministero mentre con decreto ministeriale 22 dicembre 1994 è stato approvato ed ammesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 125 del 1991 il progetto di azioni positive presentato al Banco Ambrosiano Veneto «Indagine sull'attuale contesto aziendale - Formazione di responsabili delle risorse umane».

Con riferimento all'ultimo capoverso dell'interrogazione in oggetto il Ministro per le pari opportunità ritiene del tutto fondati i motivi dell'esposto alla luce dei comportamenti palesemente discriminatori basati sull'appartenenza sessuale.

Rileva, pertanto, sulla base dell'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 125 del 1991, di fronte ad elementi probanti la presunzione dell'esistenza di atti e comportamenti discriminatori in ragione del sesso, che «spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione».

A tal proposito il Ministro per le pari opportunità ha comunicato di aver inviato copia del parere formulato in merito alla vicenda in argomento anche al Ministero del tesoro ed alla Banca d'Italia ai fini dell'eventuale applicazione, nei confronti del Banco Ambrosiano Veneto, del disposto di cui all'articolo 4 della legge n. 125 del 1991.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(20 marzo 1997)

---

MICELE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -  
Premesso:

che nel 1995 è stato istituito nella regione Basilicata il compartimento postale con sede a Potenza e che si è, altresì, proceduto a riorganizzare il servizio postale con la creazione delle filiali e delle agenzie di coordinamento;

che attualmente nelle filiali di Potenza e Matera la qualità del servizio offerto è decisamente insufficiente e fonte di palesi disagi per l'utenza (si consideri, ad esempio, che per tutto il mese di agosto la distribuzione della posta è avvenuta a giorni alterni);

che le ragioni di tale disservizio sono da ricercare in particolar modo nella carenza del personale (nella filiale di Potenza, a fronte di un fabbisogno di 1.208 unità, ne risultano applicate 1.188) che non consente una distribuzione celere ed efficace della posta e la seria programmazione dei nuovi servizi che l'Ente va promuovendo;

che al problema della carenza del personale, la cui risoluzione è comunque indifferibile per la particolare conformazione orografica del territorio, si deve aggiungere un altro aspetto negativo consistente nelle frequenti rotazioni dei dirigenti che non consentono di conferire una continuità progettuale nella gestione del servizio,

si chiede di conoscere:

i motivi per i quali presso le filiali di Potenza e Matera non si sia ancora proceduto ad assumere il personale mancante, tenuto conto che alla carenza strutturale sono da aggiungere le assenze «fisiologiche» che rendono ancora più complesso il problema esposto;

se risponda al vero l'intenzione di sopprimere la sede della Basilicata nell'ambito della ristrutturazione dell'Ente poste che porterebbe ad un accorpamento con la regione Puglia.

(4-01923)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che, allo scopo di offrire servizi sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze dell'utenza, l'Ente poste italiane ha avviato su tutto il territorio nazionale un ampio decentramento organizzativo apportando alcune modifiche sia alla precedente strutturazione territoriale attraverso l'istituzione di agenzie di coordinamento sia attuando spostamenti di personale dagli uffici amministrativi a quelli di diretto contatto con il pubblico.

In tale contesto si colloca la decisione deliberata dal consiglio di amministrazione del citato Ente di accorpate, a partire dal 7 luglio 1996, alcune direzioni di sede – fra cui quella della Basilicata e della Puglia – allo scopo di rendere più economica e funzionale la gestione: allo stato attuale, pertanto, alle stesse è preposto un unico direttore, mentre le strutture sono rimaste invariate e distinte.

In merito ai riferiti disservizi nella distribuzione della corrispondenza verificatisi nel mese di agosto 1996, il medesimo Ente ha comunicato che gli stessi sono derivati dalla circostanza che durante il periodo estivo la consegna degli effetti postali è stata eseguita da dipendenti assunti a tempo determinato la cui inesperienza e scarsa conoscenza delle zone di recapito possono aver determinato i lamentati ritardi.

L'Ente predetto ha altresì chiarito che l'adozione di tale organizzazione si è resa necessaria per garantire il godimento di un congruo periodo di congedo ordinario nel periodo 1° giugno - 30 settembre come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente; le disfun-



zioni nel settore, pertanto, non sono da collegare ad una asserita grave carenza di personale presso la filiale di Potenza, nella quale il numero di addetti mancanti ammonta a sole 20 unità e non appare, quindi, tale da comportare l'insorgere di notevoli disservizi.

Quanto, infine, al problema concernente la rotazione dei dirigenti verificatasi nella sede della Basilicata, viene dall'Ente rammentato che il consiglio di amministrazione procede al trasferimento dei propri dirigenti da una sede all'altra esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
MACCANICO

(5 marzo 1997)

MILIO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -  
Premesso:

che il quotidiano «La Repubblica» nel supplemento «Affari e Finanza» del 3 giugno 1996 riporta in prima pagina un articolo a firma di Alberto Statera dal titolo «L'allegria brigata della RAI Corporation - Viale Mazzini chiude la filiale americana»;

che in tale articolo si annuncia che la RAI Corporation con sede a New York sarà liquidata a conclusione di «un trentennio di sprechi e soprusi che lambiscono i giorni nostri» tra i quali sono citati la trasferta americana della coppia Carrà-Japino che costò alcune decine di milioni di dollari e, nell'era dei «professori», la trasmissione «Ristorante Italia», 144 puntate di 15 minuti l'una;

che, secondo l'articolo in questione, l'organizzazione delle Olimpiadi di Atlanta viene gestita direttamente da Roma dal consigliere d'amministrazione RAI Mauro Miccio e dalla testata sportiva TGS;

che secondo l'articolo è stato scoperto presso la Republic Bank di New York un conto denominato «RAI Boutique» che la RAI Corporation non sapeva neanche di possedere in quanto non figura nei libri contabili;

che sul conto «RAI Boutique», che doveva essere un'iniziativa commerciale di vendita di cassette e di abbigliamento con marchio RAI, sono transitati fondi per almeno due milioni di dollari provenienti dalla vendita di programmi fino al 1993;

che, secondo il suddetto articolo, il rapporto dell'Internal Audit, in particolare sul conto «RAI Boutique», è stato esaminato dal consiglio di amministrazione della RAI che il 12 aprile 1996 ha invitato con delibera la RAI Corporation a ricorrere alla magistratura newyorkese;

che, secondo quanto pubblicato dai giornali, il 3 aprile 1996 il direttore generale, Giuliana Del Bufalo, e, in seguito, l'intero consiglio di amministrazione di RAI Corporation (il presidente Angela Buttiglione e i consiglieri Gian Paolo Sodano e Renzo Francesconi) si sono dimessi,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato nell'articolo de «La Repubblica» e riassunto in premessa;

se risulti al Ministro che la RAI Corporation abbia avuto mandato dal consiglio di amministrazione RAI, che lo aveva deliberato il 12 aprile 1996, di presentare un esposto alla magistratura americana e, in caso affermativo, se sia a conoscenza delle iniziative che la magistratura americana ha ritenuto di adottare. Ove ciò non fosse invece avvenuto, si chiede di sapere se ne conosca i motivi;

se sia a conoscenza dei motivi per i quali la copertura delle Olimpiadi di Atlanta sia stata sottratta alla naturale gestione della RAI Corporation;

se risulti al Ministro che la RAI Corporation sarà liquidata e, in caso affermativo, se ne conosca i motivi;

se risulti al Ministro che le dimissioni del direttore generale e del consiglio di amministrazione di RAI Corporation siano da collegarsi all'intera vicenda;

quali iniziative il Ministro intenda adottare perchè sia garantita da parte della RAI trasparenza e correttezza di gestione della consociata americana.

(4-04585)

(5 marzo 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione della società.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, al fine di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria la quale ha comunicato che la RAI Corporation, società di diritto nord-americano a capitale interamente posseduto dalla RAI, è stata costituita per rispondere ad una triplice esigenza: fornire un supporto stabile ai corrispondenti dei telegiornali e giornali radio; consolidare con una struttura permanente la presenza della RAI nel mercato della *fiction*; rafforzare i rapporti con gli italiani residenti all'estero.

Nel marzo 1995 il consiglio di amministrazione della RAI Corporation ha analizzato il ruolo della società nell'ambito dei nuovi sviluppi dell'offerta internazionale della RAI ed ha esaminato le varie possibilità di riassetto della propria attività all'interno della società. In tale contesto la concessionaria ha valutato positivamente la possibilità di assegnare alla controllata il compito di gestore unico dell'offerta RAI nel continente americano, con presenza, oltre che negli USA, in Canada ed in America Latina.

È stata pertanto stipulata, agli inizi dell'agosto 1995, una nuova convenzione che ridefiniva nei termini sopra indicati il ruolo della controllata.

Quanto alle indagini legali e amministrative riguardanti la RAI Corporation, la RAI ha precisato di aver attivato, alla luce degli episodi relativi alla precedente gestione, un procedimento di *auditing* e il direttore generale, con lettera del 20 novembre 1995, ha conferito allo studio legale Rogers & Wells l'incarico di consulenza e assistenza legale al fine di svolgere un'attenta verifica su alcuni aspetti della pregressa attività commerciale della RAI Corporation.

Il 25 marzo 1996 lo studio Rogers & Wells ha inviato alla RAI e alla controllata RAI Corporation i risultati preliminari dell'indagine.

Il consiglio di amministrazione della RAI, esaminate tali risultanze nonché quelle emerse dalla verifica svolta dall'*internal auditing*, con delibera dell'11 aprile 1996 ha raccomandato al consiglio di amministrazione della RAI Corporation di sottoporre i dati in questione all'autorità giudiziaria statunitense, nella forma indiretta prevista dalla legislazione ivi vigente, e si è riservata ogni azione risarcitoria, giudiziale e stragiudiziale all'esito dell'azione penale.

Il consiglio di amministrazione della RAI Corporation ha recepito la raccomandazione dell'azionista e, nelle sedute del 20 e del 23 maggio 1996, ha conferito mandato al presidente Angela Buttiglione di incaricare lo studio legale Rogers & Wells di ottemperare a quanto richiesto. Il 20 giugno 1996 due avvocati del suddetto studio hanno incontrato il capo dell'unità per i reati maggiori del Ministero di giustizia del distretto sud di New York e gli hanno consegnato una serie di documenti relativi alla vicenda.

Nel corso del 1996 l'affacciarsi di nuove opportunità collegate alla distribuzione internazionale dei prodotti RAI ha determinato l'esigenza di una nuova valutazione complessiva ed organica della presenza RAI all'estero. Il consiglio di amministrazione della RAI Corporation ha pertanto sottoposto alla capogruppo un piano sulle possibili opzioni di riassetto societario, tra cui la chiusura della società e la creazione in via sostitutiva di uffici gestiti direttamente da strutture RAI.

Per consentire al consiglio di amministrazione della RAI di valutare tale questione in piena autonomia, i componenti del consiglio di amministrazione della RAI Corporation hanno rimesso il mandato all'azionista; analoga operazione era già stata intrapresa dal direttore generale della società.

Il consiglio di amministrazione della RAI, nella seduta del 20 maggio 1996, ha analizzato la questione del riassetto societario della controllata, senza tuttavia deliberare in merito, in considerazione del complesso di iniziative legali e amministrative in corso presso la controllata nonché della presunta assenza dei requisiti di straordinarietà o di urgenza che, secondo le raccomandazioni del collegio sindacale RAI, dovevano allora connotare i provvedimenti.

Il consiglio di amministrazione della RAI, dopo l'insediamento dei nuovi vertici, avvenuto nell'agosto-settembre 1996, ha ritenuto opportuno dare nuovo impulso alla produzione RAI nel continente americano, valutando la possibilità di gestire direttamente tale attività attraverso la propria divisione interna «RAI International» servendosi

di una struttura locale che operi da interfaccia per esigenze di produzione e diffusione del canale.

Nella riunione del 17 settembre 1996 è stato quindi conferito mandato agli amministratori ed al direttore generale di RAI Corporation di predisporre la messa in liquidazione della società ed il trasferimento delle attività ad un organismo da determinare con specifica delibera, fatte salve le necessità derivanti dall'espletamento degli obblighi di carattere fiscale e legale richiesti dal diritto statunitense.

In adempimento al mandato ricevuto, il nuovo consiglio di amministrazione di RAI Corporation, insediato il 3 ottobre 1996, ha presentato, il 25 novembre, una prima informativa sulla situazione della società e sui vincoli-opportunità derivanti dall'eventuale scioglimento e dal conseguente diverso svolgimento delle attività.

Dalle ulteriori verifiche effettuate è tuttavia emerso un rilevante, costante aumento della domanda di prodotti RAI: una risposta adeguata richiede la presenza sul territorio americano di risorse con elevata professionalità, organizzate in forma stabile e unitaria, capaci di attivarsi sia a livello commerciale e giuridico - contrattuale che sul piano dei contatti e delle relazioni istituzionali a supporto delle strutture RAI.

Tra le varie ipotesi allo studio quella più accreditata è la creazione di una *subsidiary* della RAI, che sia però nettamente separata sotto il profilo delle responsabilità civilistiche, fiscali ed operative, in modo tale da aderire alle esigenze del diritto americano.

Nel caso venisse adottata tale soluzione, ha precisato la RAI, sarà comunque necessario definire puntualmente i compiti che la nuova società dovrà realizzare autonomamente e quelli che dovrà svolgere a supporto delle iniziative strategiche di competenza delle strutture RAI (con particolare riferimento alla divisione RAI International) rispetto alle quali sono da precisare con chiarezza ruoli e responsabilità.

Occorrerà infine delineare il nuovo assetto organizzativo della *subsidiary* ed individuare gli strumenti procedurali e di controllo adeguati ad assicurare trasparenza, funzionalità ed economicità della gestione.

Per quanto riguarda, infine, le Olimpiadi di Atlanta, la RAI ha fatto presente che, come per le altre edizioni dei giochi, è stato stabilito un rapporto diretto tra la RAI e il comitato organizzatore della manifestazione sportiva che ha messo a disposizione tutte le risorse tecniche e logistiche necessarie: la RAI Corporation si è messa correttamente a disposizione delle strutture della RAI per ogni eventuale esigenza.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
MACCANICO

(21 marzo 1997)

---

MONTAGNINO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso: che il quotidiano «La Sicilia» di Catania in data 14 giugno 1986 ha pubblicato, nella cronaca di Caltanissetta, una lettera con la quale i detenuti del primo padiglione del carcere «Malaspina» di Caltanissetta

denunciano «una situazione disciplinare che non ha nulla da invidiare alle peggiori tirannie medievali»;

che nella stessa lettera i detenuti espongono una situazione igienica intollerabile, con celle infestate da topi e scarafaggi «dove le mura si scrostano da sole a causa dell'umidità, i pavimenti sono in cemento grezzo», le brande talmente vecchie che «ormai le reti rischiano di sfondarsi da un momento all'altro» e le disinfestazioni non avvengono che una volta ogni sei mesi;

che viene, altresì, denunciato che in una fatiscente struttura, che viene denominata «centro clinico ortopedico», non esiste alcun servizio sanitario e che in precedenti ispezioni è stato «impedito di arrivare nelle celle, adducendo mille scuse e permettendo solo la visita nelle cucine o in altre aree sicuramente più visibili»;

che nello stesso giorno, nella stessa pagina del quotidiano «La Sicilia», il detenuto Antonio Bonsignore, affetto da Aids, ha esposto una situazione inverosimile;

considerato che tali denunce non hanno sortito alcun effetto, tant'è che alcuni detenuti del primo padiglione del carcere di Caltanissetta hanno scritto, direttamente al Ministro di grazia e giustizia, una lettera-appello, pubblicata sul quotidiano «Il Giornale di Sicilia» – cronaca di Caltanissetta, in data 24 luglio 1996, in cui il carcere nisseno è definito un «lager, dove le celle raccolgono in un unico ambiente letti e gabinetti, senza alcuna divisione» ed «il personale di guardia, gli operatori e l'amministrazione tutta si impegnano con indescrivibile sagacia alla demolizione della persona detenuta con continui soprusi ed umiliazioni»;

che in tale lettera è rivolto un invito al ministro Flick a visitare il carcere di Caltanissetta;

considerato, infine, che rispetto a tale lettera il vice direttore del carcere «Malaspina», a domanda del giornalista, si è limitato a replicare che «data la delicatezza degli argomenti, non possiamo rispondere senza aver prima fatto presente la situazione agli organi superiori del Ministero di grazia e giustizia»,

si chiede di sapere:

se il Ministro di grazia e giustizia abbia avuto notizie delle denunce dei detenuti pubblicate da «La Sicilia» in data 14 giugno 1996;

se, rispetto alla lettera pubblicata da «Il Giornale di Sicilia» in data 24 luglio 1996, la direzione del carcere di Caltanissetta abbia fatto presente la situazione agli organi superiori del Ministero di grazia e giustizia;

se, comunque, il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza della reale situazione del carcere di Caltanissetta e della eventuale veridicità delle gravissime denunce dei detenuti e, in caso affermativo, se tale conoscenza derivi da relazioni della direzione del carcere o da ispezioni recentemente disposte;

se non si ritenga necessario e doveroso, comunque, disporre un'approfondita ispezione, anche nelle celle del carcere dei detenuti «comuni», dando pubblica ragione degli esiti di tale ispezione, anche in relazione al rispetto del regolamento penitenziario circa la collocazione

dei servizi igienici, l'ampiezza dei locali nei quali si svolge la vita dei detenuti, l'uso della biblioteca, per dare garanzie sull'esistenza della civiltà e della finalità rieducativa della detenzione anche nel carcere «Maspina» di Caltanissetta.

(4-01502)

(30 luglio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite per il tramite del competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si rappresenta quanto segue.

La casa circondariale di Caltanissetta è una vecchia struttura costituita essenzialmente da due padiglioni detentivi.

Il primo necessita di un intervento radicale che non è stato possibile effettuare, fino ad oggi, a causa della costante presenza di un alto numero di detenuti (dovuta allo svolgimento, *in loco*, di numerosi importanti processi contro la criminalità organizzata); il secondo è stato totalmente ristrutturato e riaperto da qualche anno.

Quanto alle specifiche doglianze espresse da detenuti sulle condizioni in cui versa attualmente il primo padiglione, è stato possibile accertare quanto segue:

prima che venisse pubblicata, in data 14 giugno 1996, la lettera dei detenuti sul quotidiano «La Sicilia», erano state effettuate, nell'istituto in questione, due disinfestazioni in data 10 febbraio e 21 maggio 1996;

le brande utilizzate dai detenuti, secondo le informazioni provenienti dal provveditore regionale di Palermo, risultano in discrete condizioni d'uso;

è assicurato un efficiente servizio sanitario che si articola in diverse branche specialistiche (oculistica, odontoiatria, ortopedia, fisiatria, dermatologia, neurologia, radiologia, eccetera) mentre non esiste un «centro clinico ortopedico»;

i servizi igienici non risultano ubicati in vano separato, ad eccezione di quelli delle celle multiple del secondo padiglione recentemente ristrutturato;

la direzione dell'istituto di Caltanissetta ha provveduto ad informare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli articoli di stampa richiamati dall'interrogante e non risulta che siano stati impediti gli opportuni controlli da parte degli organi competenti;

i detenuti usufruiscono regolarmente del servizio della biblioteca.

Con riguardo, infine, alla lettera indirizzata dal detenuto Antonio Bonsignore al quotidiano «La Sicilia», si rappresenta che lo stesso detenuto, con dichiarazione resa, successivamente, a personale dell'istituto di Caltanissetta, ha escluso che in essa potessero leggersi critiche sull'operato del sanitario del predetto istituto, dovendosi intendere tale lettera quale mezzo atto a sensibilizzare le autorità giudiziarie competenti sulla sua situazione personale.

Si può, conclusivamente, affermare, in base agli elementi forniti dal succitato Dipartimento, che la maggior parte delle doglianze manifestate dai detenuti, così come esposte sugli organi di stampa e richiamate dal senatore interrogante, si sono rivelate infondate.

Ciò nonostante, il Ministro non ignora che le condizioni generali del primo padiglione dell'istituto di Caltanissetta sono obiettivamente precarie, tanto da rendere necessaria una radicale ristrutturazione dello stesso.

Come già detto in premessa, peraltro, tale ristrutturazione sarà difficilmente effettuabile, finchè non si concluderanno i delicati processi contro la criminalità organizzata, ancora in corso di svolgimento nel casale di nisseno.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(18 marzo 1997)

---

MORO, CECCATO, WILDE, TABLADINI, AVOGADRO, COLLA, PERUZZOTTI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 20 maggio 1996 nel consiglio comunale di Pordenone veniva presentato e votato un ordine del giorno che, in base al principio di autodeterminazione dei popoli, riconosciuto a vari livelli internazionali; in relazione al dibattito politico sull'indipendenza della Padania entro uno Stato confederale; ritenendo il «diritto di indipendenza» una essenziale facoltà prepolitica; ribadendo che la sovranità appartiene sempre e comunque ai popoli, come enunciato nell'Atto finale della Conferenza di Helsinki (1975), e che essi, quando lo ritengono, possono riappropriarsene attraverso metodi e consultazioni democratiche, invitava il sindaco ad agire sulla strada del rinnovamento politico ed amministrativo, del principio di autodeterminazione dei popoli e nell'interesse esclusivo della cittadinanza di Pordenone;

che in data 16 settembre 1996, guarda caso poche ore dopo la manifestazione di Venezia, per l'ordine del giorno testè richiamato, dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, il pubblico ministero dottor Domenico Labozzetta inviava una serie di informazioni di garanzia in ordine al reato di cui all'articolo 271 del codice penale per appoggio ad associazioni e movimenti che svolgono attività diretta a deprimere il sentimento nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, in base a tali fatti, di dover porre in essere le azioni di propria competenza nei confronti della procura di Pordenone prima che lo Stato di diritto venga sostituito da uno Stato di polizia al fine di intimidire prima ed impedire poi la libera attività politica dei cittadini.

(4-01962)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.

A seguito dell'approvazione da parte del consiglio comunale di Pordenone di un ordine del giorno nella seduta del 20 maggio 1996, il locale procuratore della Repubblica, in data 16 settembre 1996, ha invitato una persona a comparire in quanto sottoposta ad indagini per i reati di cui agli articoli 303 e 476 del codice penale in relazione all'esaltazione ed all'appoggio ad associazioni e movimenti che svolgono attività diretta a deprimere il sentimento nazionale ed alla falsità di una firma apposta sull'ordine del giorno stesso.

Il procuratore medesimo ha formulato la richiesta di indagini sui fatti in questione alla locale sezione di polizia giudiziaria in data 28 maggio 1996, mentre il documento recante l'esito di tali investigazioni è stato depositato il 13 settembre 1996. Da tale ultimo atto sono conseguite le prescritte iscrizioni nel registro delle notizie di reato.

L'ufficio procedente ha rappresentato che gli sviluppi dell'indagine in questione non sono stati influenzati da eventi esterni, bensì sono stati determinati dai tempi delle investigazioni e della comunicazione del loro esito.

Questo Ministero – naturalmente – non ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni sul merito dell'iniziativa giudiziaria in questione.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(18 marzo 1997)

---

NOVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che secondo quanto riportato dal quotidiano «La Stampa» del 1° ottobre 1996 soltanto dopo tre anni e per impulso della magistratura di La Spezia è stato scoperto l'archivio segreto dell'ex presidente dell'AGIP Antonio Sernia;

che a Milano nel seminterrato dello stabile sito al n. 6 di via Angelo Moro sono stati ritrovati centinaia di fascicoli e documenti riguardanti vent'anni di storia dell'ENI;

che i fascicoli e i documenti riguardavano vicende come la nascita di Enimont (la società guidata da Lorenzo Necci e Sergio Cragnotti), la presidenza di Gabriele Cagliari, i contrasti con Raul Gardini, le tensioni che videro protagonista l'amministratore delegato dell'ENI Franco Bernabè;

che Antonio Sernia risultò imputato a Milano nel processo ENI-SAI,

si chiede di sapere se risultino gli ostacoli che furono frapposti alla magistratura milanese nell'inchiesta che vide protagonista il *manager* Antonio Sernia e che impedirono agli intemerati e sagaci magistrati del *pool* «Mani pulite» di scoprire l'«archivio» clandestino di via Angelo Moro.

(4-02044)

(2 ottobre 1996)



RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha comunicato che, nell'ambito del processo noto come «ENI-SAI», l'imputato Antonio Sernia è stato condannato con sentenza in data 12 novembre 1996 (passata in giudicato) per responsabilità collegate alla funzione svolta in seno alla giunta ENI e ai rapporti personali tenuti con altri imputati.

Il predetto procuratore ha precisato che, all'epoca dell'indagine, non erano emersi elementi che potessero indurre a ipotizzare il possesso, da parte del Sernia, di documentazione rilevante concernente l'affare ENI-SAI. Lo stesso procuratore ha rilevato, d'altro canto, che, allo stato, non risulta con certezza se documentazione di tal genere sia stata reperita da altra autorità giudiziaria.

Risulta, invece, che copiosa documentazione riservata, relativa all'affare illecito succitato, venne rinvenuta dai magistrati della procura di Milano nella disponibilità di altri personaggi coinvolti nell'indagine di cui trattasi.

Al riguardo il Ministro non ha valutazioni da formulare.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(18 marzo 1997)

---

NOVI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, nelle stesse ore in cui il Ministro di grazia e giustizia azzardava di fronte ai deputati una spericolata difesa del procuratore generale della Corte di cassazione Galli Fonseca, il pentito Antonio Mancini avrebbe affermato che l'alto magistrato era dedito ad aggiustare processi di mafia;

che il pentito Mancini si vide cancellata in appello all'Aquila una condanna a venti anni di reclusione;

che il mafioso Danilo Abbruciati si vantava di questa assoluzione;

che l'assoluzione sarebbe stata determinata dall'aiuto fornito al criminale Mancini dall'allora presidente della Corte d'appello dell'Aquila Galli Fonseca;

che il Galli Fonseca, a parere dell'interrogante, ha fatto di tutto per favorire la nomina del dottor Francesco Saverio Borrelli al vertice della Direzione investigativa antimafia;

che il procuratore Borrelli avrebbe attutito l'impatto devastante che sul Galli Fonseca poteva derivare da un'inchiesta sui pesanti rapporti intercorsi fra l'attuale procuratore generale della Corte di cassazione e il mafioso Danilo Abbruciati,

si chiede di sapere quali iniziative siano state poste in essere per far luce su questa torbida vicenda.

(4-03331)

(11 dicembre 1996)

PERA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che secondo quanto il Ministro in indirizzo ha riferito, il 21 ottobre scorso, al Senato, in sede di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze in materia di giustizia, «il giudice istruttore presso il Tribunale di Roma attestava che al momento della morte, sul cadavere dell'Abbruciati», esponente della cosiddetta «banda della Magliana», «erano stati rinvenuti alcuni numeri telefonici e, fra questi, quello 06/317888, intestato a Zucconi Galli Fonseca Ferdinando», attuale procuratore generale presso la Corte di cassazione;

che il Ministro ha aggiunto che «il presidente della corte d'assise di Roma ha riferito di non avere la disponibilità della documentazione in originale o in copia e, segnatamente, dei bigliettini rinvenuti addosso al cadavere dell'Abbruciati, ovvero dei verbali o relazioni che specificano i contenuti delle singole documentazioni» e che «i reperti documentali in questione dovrebbero far parte del procedimento penale nn. 2010/82 ARG e 451/83 dell'autorità giudiziaria di Milano»;

che sempre secondo quanto il Ministro ha riferito «non risulta nè che il dottor Zucconi sia stato sentito nell'ambito del procedimento pendente in corte d'assise nè sul punto siano stati espletati accertamenti da parte di altre autorità giudiziarie»,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo valuti il fatto, da lui stesso riferito in quest'Aula, che l'autorità giudiziaria competente, la procura della Repubblica di Milano, pur avendo la disponibilità della documentazione referente al dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, non abbia ritenuto suo preciso dovere porre in essere tutti gli atti necessari per eliminare qualsiasi dubbio sulla figura dell'attuale procuratore generale presso la Corte di cassazione, titolare, tra l'altro, del potere di azione disciplinare nei confronti dei magistrati;

se non ritenga che questo comportamento della procura della Repubblica di Milano, e segnatamente del suo titolare, il procuratore capo dottor Francesco Saverio Borrelli, ponga il dottor Zucconi Galli Fonseca in uno stato di soggezione o di minorità incompatibile con le sue funzioni e consenta allo stesso dottor Borrelli di esercitare un potere discrezionale oggettivamente intimidatorio contro il procuratore generale presso la Cassazione.

(4-02952)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. (\*) – Per dare risposta alle interrogazioni occorre richiamare gli elementi forniti dal Ministro in risposta ad altre interrogazioni riguardanti la persona del dottor Zucconi Galli Fonseca, da ultimo il 13 febbraio 1997 al Senato.

In quella occasione il Ministro aveva ricordato di aver svolto ulteriori accertamenti sul contenuto di quanto pubblicato da parte di organi

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

di stampa il 5 dicembre 1996 in merito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Antonio Mancini, davanti alla corte di assise di Perugia il 3 dicembre 1996 nel processo per l'omicidio del giornalista Pecorelli e aveva precisato che la prima notizia su tali dichiarazioni era stata data con un comunicato ANSA delle 12,58 del 4 dicembre 1996, ossia circa un'ora dopo la risposta del Ministro ad una interrogazione del deputato Mancuso sullo stesso dottor Zucconi Galli Fonseca.

Il Mancini su domanda del difensore dell'imputato Massimo Carminati, avvocato Naso, aveva dichiarato di essere stato - testualmente - «stranamente» assolto dalla corte di appello dell'Aquila da una imputazione di rapina nel 1979, dopo essere stato condannato in primo grado a 16 anni di reclusione e nonostante in appello «tirasse aria di conferma» di tale condanna. Secondo il Mancini questo era avvenuto grazie al cambio del presidente del collegio e dell'assoluzione si era preso dei meriti con lui il suo amico Danilo Abbruciati.

Su sollecitazione e suggerimento del difensore interrogante, il Mancini, a cui era stato fatto il nome del dottore Zucconi Galli Fonseca, aveva risposto: «Ma va? Eh beh, che ci posso fare io?», e alla domanda successiva «Era quello?» aveva risposto «Sì, ma che ci posso fare io?». L'elemento introdotto nell'esame del Mancini, in forma di suggerimento, in modo allusivo e generico e senza alcun approfondimento nel seguito dell'esame dibattimentale, aveva indotto questo Ministero ad acquisire ulteriori notizie per verificare se la circostanza, così ambigualmente riferita e pubblicamente smentita dal dottor Zucconi Galli Fonseca, potesse avere una qualche aderenza con i fatti e legittimare ulteriori accertamenti.

È così risultato che la sentenza, di cui aveva parlato il Mancini all'udienza del 3 dicembre 1996, era stata emessa dalla corte di appello dell'Aquila il 20 giugno 1979, quando il dottor Zucconi Galli Fonseca non prestava servizio all'Aquila. Con essa Antonio Mancini, processato insieme ad altre nove persone per un rapina compiuta il 27 marzo 1995 nello stabilimento Montedison di Bussi, era stato assolto dalle imputazioni più gravi e condannato a quattro anni di reclusione.

Il dottor Zucconi Galli Fonseca all'epoca di quella sentenza rivestiva l'incarico di presidente di sezione di corte di appello di Roma dal 30 luglio 1975, ove rimase fino al 1° aprile 1981, data in cui assunse possesso di un ufficio all'Aquila, ma dell'ufficio di procuratore generale, ove venne destinato il 23 marzo 1981. Lo stesso magistrato non risulta destinato in applicazione o supplenza ad alcun ufficio a partire dal 1975.

È infine risultato dai verbali acquisiti che lo stesso Mancini si era rifiutato di rispondere a domande dello stesso difensore sullo stesso tema all'udienza del 13 settembre 1996 e aveva detto di aver letto il nome del magistrato solo sui giornali e di non ricordare se Abbruciati glielo avesse mai fatto. Conseguentemente anche riguardo a tale risultanza dibattimentale è apparso privo di ogni fondamento l'accostamento della persona del dottor Zucconi Galli Fonseca alla sentenza favorevole al Mancini, cui quest'ultimo ha fatto riferimento al processo di Perugia.

In considerazione dell'esito di tali accertamenti il Ministro aveva espresso l'opinione di non ritenere affatto azzardato il timore che si continuasse ad alimentare sospetti sul dottor Zucconi Galli Fonseca basandosi su elementi smentiti dalla realtà, con il risultato di gettare gratuito discredito sulla sua onorabilità e sull'istituzione che tanto degnamente rappresenta, e aveva ribadito la piena e incondizionata stima, già manifestata dinanzi alla Camera dei deputati il 4 dicembre 1996 al dottor Zucconi Galli Fonseca, e la totale solidarietà, del resto da tutti condivisa, espressa anche in occasione della visita al Consiglio superiore della magistratura nello scorso mese di novembre.

Come chiarito nella risposta alle altre interpellanze ed interrogazioni sul tema, dagli accertamenti che questo Ministero ha inteso eseguire è risultato che i foglietti di appunti, ricompresi negli atti del procedimento penale n. 2010/82 AGPM e n. 451/83 RGGI (giudice istruttore) già pendente davanti all'autorità giudiziaria di Milano e relativo al triplice tentato omicidio in danno di Roberto Rosone e di altri e alla morte di Danilo Abbruciati, procedimento attualmente pendente innanzi alla Corte di cassazione per ricorso contro la sentenza del 17 marzo 1996 della corte di assise di appello di Milano, appunti acquisiti presso la cancelleria competente del tribunale di Milano, unico ufficio autorizzato a custodire quei documenti, non presentavano numeri telefonici che comprovassero il possesso da parte dell'Abbruciati del numero di telefono del dottor Zucconi Galli Fonseca.

Inoltre il procedimento in cui detti appunti vennero sequestrati, iscritto nel 1982, divenne definitivo all'esito della formale istruzione con ordinanza del 22 dicembre 1987 del giudice istruttore di Milano, dottor Mazziotti; il dottor Borrelli prese possesso dell'ufficio di procuratore capo della Repubblica di Milano il 6 maggio 1988; il dottor Zucconi Galli Fonseca, come è noto, riveste l'incarico di procuratore generale della Corte di cassazione dal 26 maggio 1995. Pertanto, oltre ad essere priva di fondamento la premessa da cui prende le mosse l'interrogazione è apparso incomprensibile il riferimento che si fa a presunti condizionamenti tra il titolare della procura di Milano e il procuratore generale della Cassazione.

In ragione della infondatezza di qualsiasi premessa cade la necessità di dare risposta alle domande degli interroganti.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(22 marzo 1997)

---

PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso: che l'organizzazione sindacale CISNAL della Presidenza del Consiglio in data 28 maggio 1996 ha rivolto domanda al Presidente del Consiglio, dottor professor Romano Prodi, in merito alla questione dei palazzi occupati a Roma dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle proprie funzioni, senza ottenere nessuna risposta;

che alcune stanze del palazzo sito in via dei Villini 15 sono state dichiarate non agibili dall'USL competente;

che il soffitto di un ufficio del palazzo sito in via Lanciani 11 è crollato provocando il ricovero presso l'ospedale «Sandro Pertini» di 3 impiegati;

che il quinto piano dello stesso immobile è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco,

si chiede di sapere:

se risponda al vero il fatto che per l'affitto degli uffici siti in via del Giardino Theodoli, 66, di proprietà della Banca di Roma, si paghi un affitto mensile di lire 100.000 al metro quadrato;

quali provvedimenti si intenda adottare per rendere di pubblico dominio, in nome di una dichiarata trasparenza, quanti siano i palazzi utilizzati dalla Presidenza del Consiglio, quale il loro stato di agibilità, la loro destinazione, i relativi proprietari, nonché i canoni da essa pagati.

(4-02130)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rende nota la situazione relativa alle locazioni passive degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio, precisando che le superfici indicate sono quelle commerciali, comprensive, cioè, delle murature esterne ed interne, dei volumi tecnici, degli androni, scale, corridoi, servizi, eccetera.

Via Lanciani 11: metri quadri 4300 circa, contratto in scadenza 20 febbraio 1997; lo stabile è assegnato al Comitato per le pensioni privilegiate; locatore Cassa pensioni dipendenti enti locali - amministratrice direzione generale istituto previdenza; ultimo canone lire 668.972.440.

Via del Pozzetto 105: metri quadri 350 circa, contratto scaduto il 30 giugno 1996, in corso di rilascio; l'appartamento è in uso al Servizio controllo interno ed al Dipartimento per gli italiani nel mondo; locatore CIDAS Immobiliare spa; ultimo canone lire 210.293.195.

Via Pozzo Pantaleo 54: metri quadri 3700 circa, contratto in scadenza il 31 marzo 1998; l'area, con annessa palazzina uffici, è adibita ad autoparco della Presidenza del Consiglio dei ministri; locatore Assicurazioni generali spa; ultimo canone lire 295.669.470.

Via della Stamperia 69: metri quadri 970 circa; contratto in scadenza il 30 settembre 1997; lo stabile è assegnato al Dipartimento del personale e affari generali; locatore Civini Gestioni immobiliari srl; ultimo canone lire 603.243.125.

Viale Kennedy, Ciampino, Roma: locale di metri quadri 1900 circa, con contratto in scadenza il 31 agosto 2001, adibito a magazzino ed archivio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria; locatore l'Aquilana immobiliare srl; ultimo canone lire 213.752.900.

Via Po 14, via Po 16: due palazzine per complessivi metri quadri 9.600 con contratti in scadenza il 31 maggio 1998 e 30 giugno 2000; gli stabili sono assegnati al Dipartimento per l'informazione e l'editoria; locatore INA spa (Via Po 14); ultimo canone lire 1.368.481.120; locatore

Unione italiana di riassicurazione spa (Via Po 16); ultimo canone lire 1.335.082.076.

Via Boncompagni 15: 3.400 metri quadri circa, con contratto in scadenza il 31 dicembre 1999; lo stabile è anch'esso in uso al Dipartimento per l'informazione e l'editoria; locatore Società Reale Mutua di assicurazioni; ultimo canone lire 898.071.635.

Via del Tritone 142: metri 2500 circa, con contratto in scadenza 31 dicembre 1997; assegnato all'Ufficio del coordinamento amministrativo, al Dipartimento affari regionali, all'Ufficio per il programma di Governo, alla segreteria della Commissione per la garanzia e l'informazione statistica, alla Commissione per i diritti umani, al Nucleo repressione frodi comunitarie ed al Consiglio supremo di difesa; locatore INA; ultimo canone lire 1.262.006.840.

Via Barberini 47 angolo Via San Nicola da Tolentino: alcune porzioni immobiliari per complessivi metri quadri 2200 circa con diversi contratti scadenti nel 1996 e nel 2000; i locali sono assegnati al Dipartimento affari economici, all'Osservatorio per la piccola e media impresa, al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, all'Ufficio armamenti, alla Commissione per Reggio Calabria e, recentemente, al Sottosegretario presso il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; locatore INADEL; ultimo canone lire 730.761.520;

Piazza Augusto Imperatore 32: metri quadri 400 circa, con contratto in scadenza il 31 gennaio 2002; l'appartamento è utilizzato dall'Ufficio onorificenze; locatore INPS; ultimo canone lire 121.233.400.

Via Minghetti 10: metri quadri 5000 circa, con contratto in scadenza il 30 giugno 1997, in corso di rilascio per interventi di ristrutturazione; è assegnato al Dipartimento bilancio e servizi amministrativi e tecnici ed all'ufficio del coordinamento amministrativo; locatore Banca di Roma; ultimo canone lire 3.438.171.615.

Piazza San Silvestro 13, Via del Corso 184: diverse porzioni immobiliari nello stesso stabile per complessivi metri quadri 2000 circa; i contratti scadono nel 1998 e 2001; i locali sono assegnati all'Ufficio del programma per Roma Capitale, al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento ed al Dipartimento per gli italiani nel mondo; locatore RAS spa; ultimo canone lire 1.409.643.040.

Piazza del Parlamento 18: circa metri quadri 5000; è occupato dal Dipartimento per le aree urbane, dal Dipartimento per le politiche comunitarie, dal Dipartimento per le riforme istituzionali e dagli uffici del Ministro per le pari opportunità; locatore Banca di Roma; ultimo canone lire 7.864.743.925.

In particolare per il suddetto immobile, il cui contratto è stato disdetto, si sta rinegoziando con la proprietaria Banca di Roma il canone di affitto secondo il parere espresso dall'ufficio tecnico erariale alla stregua dei valori commerciali di mercato.

Via dei Villini 13: palazzina di metri quadri 1100 circa con contratto in scadenza il 31 marzo 1999; è occupato dall'Ufficio onorificenze e araldica, dalla Commissione per la garanzia al diritto di sciopero; locatore Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati agricoltura; ultimo canone lire 467.555.340.

Via dei Massimi 154: trattasi di una piccola autorimessa in uso al Dipartimento della protezione civile, con contratto in scadenza il 31 dicembre 2000; locatore Sette Costruzioni spa; ultimo canone lire 108.288.165.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*

MICHELI

(19 marzo 1997)

---

PEDRIZZI, BUCCIERO, PALOMBO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che recentemente, con proprio decreto, il Ministro di grazia e giustizia, Giovanni Maria Flick, ha conferito all'ex magistrato Giuseppe Di Gennaro, nato a Napoli il 16 marzo 1924, l'incarico di consulente per «individuare cause a rimedi della inadeguatezza» del sistema penitenziario, fissando come termine dell'incarico il 31 marzo 1997 e stabilendo un compenso di lire 50 milioni;

che la decisione, presa al di fuori di ogni consultazione con le rappresentanze del personale della polizia penitenziaria, assunta per decreto, viene motivata paradossalmente, perchè il sistema penitenziario non ha «ancora raggiunto l'auspicato livello di realizzazione in applicazione dei principi e delle finalità affermati dall'articolo 27 della Costituzione» e dalle norme successive di attuazione;

che un tale assunto appare un atto accusatorio verso l'intera categoria dell'amministrazione penitenziaria, ritenuta carente di esperienze professionali ed addirittura incapace di realizzare il proprio assetto ordinamentale, strutturale ed organizzativo, tanto che il professor Flick afferma che «allo stato attuale non appare possibile individuare all'interno dell'amministrazione le esperienze professionali» necessarie ad «individuare cause e rimedi alle inadeguatezze del sistema»;

che si ha la pretesa di ottenere in pochi mesi, da persona seppur competente ed esperta, il toccasana per i mali che affliggono il settore e che investono, come lo stesso Parlamento ha più volte rilevato, l'inadeguatezza degli stabilimenti di pena, l'insufficienza dell'organico del personale di custodia e di quello amministrativo, le incongruenze delle norme sulle carriere e sulle retribuzioni notevolmente inferiori alle ore di lavoro prestato, le carenze dell'assistenza sociale e medica, di istruzione e di occupazione dei detenuti e, non ultima, la insopportabile ristrettezza di bilancio di competenza;

che l'incarico a Di Gennaro segue la nomina dell'ex procuratore della Repubblica di Roma, Michele Coiro, alla Direzione generale dell'amministrazione penitenziaria, nomina che rappresenta soltanto un provvedimento tampone, visto che l'interessato non potrà programmare progetti ed attività a medio e lungo termine a causa del prossimo raggiungimento dell'età pensionabile; tale nomina risulterà, perciò, ancora una volta, a discapito del personale direttivo della stessa amministrazione, che, contrariamente alle affermazioni del Ministro, dovrebbe avere,

per esperienza e conoscenza diretta dei problemi, una maggiore idoneità a rivestire gli incarichi ed a realizzare i compiti di istituto, si chiede di sapere se non si ritenga:

che decisioni di questo genere, che tra l'altro comporteranno per il breve periodo che il presidente Coiro trascorrerà alla direzione dell'amministrazione penitenziaria il beneficio di una indennità (che resterà in via definitiva sul suo trattamento pensionistico) di circa 70 milioni annui, rappresentino una vera e propria offesa a tutto il personale del Corpo di polizia penitenziaria, considerando che quest'ultimo, a fronte delle situazioni sopra accennate, si trova a dover prestare obbligatoriamente fino a 50 ore di servizio straordinario ogni mese, vedendose poi retribuite soltanto 20 per mancanza di fondi sugli stanziamenti di bilancio, quegli stessi stanziamenti che, adesso, il Governo vuole decurtare di un ulteriore 10 per cento;

che un decreto come quello emesso generi molti dubbi così come è formulato su una nomina nei confronti di un ex magistrato di 73 anni, il quale dovrebbe alla sua età godere della pensione già congrua, percepita per le meritorie prestazioni in altro campo istituzionale, alcune delle quali, secondo le stesse affermazioni del Ministro, svolte spesso al di fuori della funzione giurisdizionale;

che affidando l'incarico al personale dirigente della stessa amministrazione si sarebbe potuta realizzare una utile riduzione di spesa, in un momento in cui il disavanzo dello Stato necessita di consistenti risparmi.

(4-02649)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Con decreto ministeriale del 7 agosto 1996 è stato conferito al dottor Giuseppe Di Gennaro l'incarico di consulente del Ministro per la riforma penitenziaria con il compito di esaminare la situazione complessiva dell'amministrazione penitenziaria, individuare le cause dell'inadeguatezza del sistema e formulare le proposte degli interventi opportuni sul piano ordinamentale, strutturale ed organizzativo, al fine di delineare e definire la strategia complessiva per l'avanzamento del sistema medesimo verso i suoi ideali obiettivi.

Si è individuata nel dottor Di Gennaro la figura professionale più idonea per supportare, come consulente del Ministro, l'opera di ammodernamento dell'amministrazione penitenziaria italiana, senza con ciò voler minimamente sminuire la professionalità dei funzionari presenti, dei quali il consulente si avvale sfruttandone la insostituibile esperienza. Si vuole sottolineare che proprio la pregressa attività del dottor Di Gennaro in seno a tale amministrazione risulta essere la prova dell'esistenza di numerose altissime professionalità e l'incarico conferitogli ne costituisce esplicito riconoscimento.

Va da sè che, nel momento in cui si intende porre mano ad un ampio riordinamento delle strutture e delle funzioni, occorre il supporto di tutte le esperienze professionali che abbiano un'ampia quanto approfondita visione dei problemi e delle difficoltà in cui si dibatte l'amministra-



zione penitenziaria. Il dottor Di Gennaro possiede tutti i requisiti richiesti.

Si ricorda, infatti, che egli ha esercitato, in diversi periodi, funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia, sia nel settore della rieducazione dei minorenni, sia nell'allora Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena; ha ricoperto altresì l'incarico di direttore generale degli affari penali; ha esercitato presso le Nazioni Unite, per nove anni, la funzione di direttore generale per le attività internazionali contro il traffico di stupefacenti; è stato presidente di numerosi comitati del Consiglio d'Europa in ambito penale, penitenziario e criminologico; è stato docente di diritto penitenziario e criminologia presso l'università di Roma.

Tali straordinarie esperienze professionali consentono di considerare il dottor Di Gennaro uno dei maggiori esperti internazionali nel settore e, quindi, danno ragione della scelta fatta.

La nomina del dottor Michele Coiro a direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria obbedisce ad analoghi criteri di razionalità ed efficienza ed è in linea con le direttive segnalate dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Queste infatti impongono, quale requisito richiesto per ricoprire la carica, il grado di magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori; in tal modo si restringe la scelta a pochi nominativi tra i quali occorre individuare la figura che abbia maturato una specifica professionalità.

Il dottor Coiro è stato scelto, oltre che per le alte qualità personali e professionali, per l'attività svolta dapprima quale procuratore della Repubblica aggiunto e poi quale procuratore capo in Roma, che gli ha consentito di acquisire una particolare conoscenza del sistema penitenziario e di tutte le sue problematiche.

Poichè la scelta del direttore generale del Dipartimento deve cadere, per legge, su un magistrato che svolge funzioni direttive superiori, è inevitabile che venga nominata una persona con notevole anzianità e quindi più o meno prossima alla pensione. Ciò costituisce senza dubbio un inconveniente che suggerisce l'opportunità di rivedere la normativa vigente.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(22 marzo 1997)

---

PERUZZOTTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che il signor Vincenzo Longo mediante contratto stipulato il 20 ottobre 1945 aveva avuto in affidamento dalle Ferrovie Sud-Est spa l'assuntoria della fermata di Sternatia (Lecce) con l'obbligo di garantire l'apertura e la chiusura di un passaggio a livello mediante manovre effettuabili a distanza;

che a causa della rottura del perno d'arresto di una delle sbarre del passaggio a livello, il 1° dicembre 1949, nell'eseguire l'anzidetta manovra, Vincenzo Longo riportò una ferita lacero-contusa al capo: per tale infortunio apparentemente banale fu stabilita una prognosi di soli sette giorni;

che, pur avendo ripreso servizio di lì a poco, a partire dalla primavera del 1950 iniziò ad accusare sintomi quali sordità, astenia, cefalea e vertigini sopravvenendo la morte in data 1° luglio 1950 presso l'ospedale civile di Lecce dove i sanitari non esitarono a diagnosticare meningite otogena e paralisi bulbare;

che, con citazione eseguita il 2 aprile 1952, la signora Antonia Mazzotta vedova Longo personalmente, e quale rappresentante legale dei figli minori Pantaleo ed Addolorata, sostenne che la morte del marito era stata provocata dal trauma conseguente all'infortunio di cui sopra;

che nel corso di tale giudizio, su richiesta del rappresentante legale dell'attrice, fu nominato quale consulente tecnico il dottor Enrico De Marco, onde accertare se la morte di Vincenzo Longo fosse conseguenza del trauma subito in seguito all'incidente verificatosi il 1° dicembre 1949;

che, poichè il dottor De Marco stabilì non esservi stata alcuna relazione di causa o concausa tra l'episodio traumatico e la morte del signor Vincenzo Longo, su nuova richiesta della parte attrice il 1° febbraio 1957 fu nominato quale altro consulente tecnico il dottor Francesco Pinto, specialista otoiatrico, il quale a sua volta ribadì quanto affermato dal collega precedentemente nominato;

che, dopo vari rinvii, la causa, rimessa al collegio, veniva cancellata dal ruolo ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile;

che il signor Pantaleo Longo è profondamente convinto di essere stato vittima - e con lui tutta la sua famiglia - di una grave frode poichè le Ferrovie Sud-Est spa hanno volutamente negato l'esistenza di un nesso di causalità tra l'incidente occorso al padre e la di lui morte, per sottrarsi all'obbligo giuridico di pagare alla famiglia del dipendente deceduto il risarcimento del danno;

che la famiglia Longo non pretende di ottenere alcun risarcimento, volendo soltanto veder appagato il proprio desiderio di giustizia anche a distanza di molti anni,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia opportuno che le competenti autorità riaprano l'inchiesta al fine di rendere giustizia alla famiglia del signor Vincenzo Longo;

se non si debba indagare sul motivo della scomparsa di alcuni documenti, relativi all'incidente del signor Vincenzo Longo, documenti che risultano essere stati ritirati - ironia beffarda della sorte - dallo stesso defunto quattro anni dopo la sua morte;

se non si ritenga doveroso assumere idonei provvedimenti per porre fine a tale ingiusto e grave occultamento della verità su un episodio che alla famiglia Longo ha causato tante sofferenze.

(4-02155)

(3 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'amministrazione giudiziaria interpellata ha rilevato come non possa esperirsi alcuna indagine circa le cause della morte di Vincenzo Longo, avvenuta il 1° luglio 1950, essendo pacificamente esclusa dallo stesso interrogante una ipotetica responsabilità penale nella causazione di tale evento.

Si osserva, inoltre, che qualsiasi accertamento di tal genere sarebbe, ormai, precluso dalla maturazione del termine prescrizione.

Del resto, gli eredi del Longo ritennero di agire, nel 1952, solo in sede civile per accertare l'esistenza di un eventuale nesso di causalità tra le lesioni riportate nell'infortunio accorso al *de cuius* il 1° dicembre 1949 e la morte del medesimo.

Riguardo alla circostanza, menzionata nella interrogazione, della «scomparsa» di alcuni atti di quel procedimento civile, l'autorità giudiziaria ha comunicato di aver disposto delle ricerche presso il tribunale competente, nonché presso l'Archivio di Stato e l'INAIL, tutte rimaste senza esito.

Non è stato, conseguentemente, possibile conoscere il nome del difensore, nè accertare se lo stesso o la vedova Longo avessero proceduto, com'è verosimile, a ritirare il fascicolo di parte in cui si sarebbero trovati i documenti che si asserisce essere scomparsi nè risulta presentata alcuna denuncia al riguardo presso la procura di Lecce.

Resta da osservare che, secondo quanto affermato dall'interrogante, la causa civile in questione venne cancellata dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile, circostanza, questa, sintomatica di un sopravvenuto disinteresse a coltivarla da parte degli stessi promotori.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(18 marzo 1997)

---

PREIONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Si chiede di sapere quale risposta intenda dare il Ministro interrogato al sindaco di Villadossola (Verbano-Cusio-Ossola) in merito alla richiesta di cui è fatta menzione nell'articolo pubblicato sul quotidiano «La Prealpina», come qui di seguito trascritto:

«Martedì 22 ottobre 1996

Dopo la decisione del Ministero delle poste di chiudere lo sportello al pomeriggio, Ravandoni scrive al Ministro: «Ridateci il servizio tolto». Se Villa chiude si prevedono lunghe code a Domodossola.

VILLADOSSOLA – La notizia della chiusura pomeridiana dell'ufficio postale di Villadossola, giunta a fine estate, non era stata accolta di buon grado dalla popolazione del secondo centro ossolano che, anzi, si era subito mobilitata per protestare contro la stessa decisione. A giustificazione della chiusura, l'ente provinciale delle poste e telecomunicazioni aveva portato la tesi del recupero di personale da impiegare in altre sedi; in subordine comunque, avevano commentato

i vertici delle poste a Domodossola, i due uffici opereranno per l'intera giornata.

“È una vera follia – ha ripetuto più volte e in diverse occasioni il sindaco di Villadossola, Franco Ravandoni – pensare di chiudere nelle ore pomeridiane”. A nessuno in definitiva piace questo provvedimento che potrebbe portare solo nuovi ed incomprensibili disagi. “È ridicolo che per una bolletta da pagare – hanno affermato infatti dirigenti sindacali di categoria – si debbano percorrere sei chilometri. Tanto più che questa situazione, non verrà ad incrementare nessuna pianta organica”. Una situazione che potrebbe comunque provocare disagi anche negli uffici postali del capoluogo ossolano dove alle attuali code potrebbero aggiungersene altre. A Villa nessuno si dà per vinto. Così il sindaco Ravandoni ha deciso di riprendere carta e penna ed ha spedito al Ministro competente e alla direzione compartimentale delle poste una lettera di protesta.

Maria Grazia Varano».  
(4-02550)

(24 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che, al fine di assolvere agli impegni assunti con il contratto di programma stipulato in data 17 gennaio 1995 relativamente al miglioramento della qualità dei servizi, ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali per l'individuazione delle agenzie di base che, per la loro posizione baricentrica e per il volume di traffico, risultano maggiormente idonee a svolgere il servizio anche nelle ore pomeridiane.

Relativamente all'agenzia postale di Villadossola l'Ente ha comunicato che, come precisato nella risposta fornita il 30 ottobre 1996 al sindaco della predetta località dal direttore della sede per il Piemonte e la Valle d'Aosta, nessuna decisione è stata ancora adottata in merito alla eventuale soppressione del turno pomeridiano.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
MACCANICO

(21 marzo 1997)

RONCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nei giorni scorsi è apparsa sui più importanti e diffusi organi di stampa nazionale notizia che il Ministro per le pari opportunità onorevole Anna Finocchiaro sta elaborando un progetto di revisione del diritto di famiglia;

che l'onorevole Finocchiaro ha dichiarato che intende favorire procedure di divorzio più rapide, una maggiore tutela ai bambini nati grazie a fecondazione artificiale, un riconoscimento di ampia tutela alle famiglie di fatto e quindi anche alle coppie gay,

l'interrogante chiede di sapere:

se tale programma risulta condiviso da tutti i membri del Governo;

in ipotesi negativa, come s'intenda per ristabilire una credibile ed univoca posizione da parte del Governo in merito alle notizie precedentemente esposte.

(4-04710)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente quanto segue.

Non c'è, e non potrebbe esservi, una posizione del Governo su ipotesi di riforma del diritto di famiglia. Si tratta di una materia sulla quale si è proposto unicamente di aprire una riflessione, a vent'anni dall'approvazione della riforma del 1975, riflessione che si rende opportuna perchè l'attuazione di quella legge - come del resto sempre accade per le leggi di grande significato innovativo - ha messo in evidenza problemi e difficoltà pratiche, che riguardano la vita quotidiana di migliaia di donne e uomini.

Ci si riferisce, in particolare, alle evidenti oscillazioni della giurisprudenza in ordine alla soluzione di controversie in materia di diritto di famiglia; alla straordinaria lunghezza e ai costi dei giudizi in materia di separazione non consensuale, alle conseguenze che ciò comporta in termini di conflittualità tra i coniugi e di ripercussioni sui figli; al fatto che, anche in ragione delle conseguenti difficoltà di accedere al divorzio, si moltiplicano le famiglie di fatto; all'affermarsi di una giurisprudenza, anche della Suprema Corte, che dalla fine degli anni Ottanta ha preceduto al riconoscimento di tutela alla posizione del convivente *more uxorio*.

Nel 1988 la Corte costituzionale ha riconosciuto al convivente il diritto di successione nel contratto di locazione. Molte sentenze dei giudici di merito hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in caso di uccisione del convivente *more uxorio*, ed effettivamente sembra conforme a equità che un'aspettativa derivante da una convivenza stabile possa essere giuridicamente tutelata almeno in relazione al danno grave derivante da un reato come l'omicidio volontario o colposo.

Proprio a questo scopo con una lettera inviata al Ministro di grazia e giustizia, la scrivente ha avanzato l'idea di costituire una commissione di studio sullo stato di attuazione della legislazione in materia familiare, composta da esperti.

D'altra parte, è ovvio che quando si discute di questioni che toccano da vicino la sfera delle scelte etiche e religiose occorre tenere conto delle implicazioni culturali e ideali di qualunque soluzione tecnico-giuridica. La mediazione necessaria - ciò già accadde nel 1975 - non può che essere affidata al Parlamento. Il Governo ha il compito, limitato ma importante, di offrire alla discussione della sede rappresentativa un'elaborazione di alto livello. Questo dovrebbe essere infatti il mandato specifico della commissione di esperti.

In questo quadro, l'iniziativa che la scrivente ha ritenuto di assumere risponde ad una funzione di promozione, di stimolo e di proposta con la quale si cerca di far vivere l'idea di *mainstreaming* affermata nella Conferenza mondiale delle donne di Pechino, che consiste nell'integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche governative. Questo compito, che è stato delegato alla scrivente dal Presidente del Consiglio, è intendimento svolgere nel rispetto di tutte le competenze istituzionali e nella consapevolezza che le questioni relative alle relazioni familiari sono tanta parte della vita delle donne.

*Il Ministro senza portafoglio per le pari opportunità*  
FINOCCHIARO

(18 marzo 1997)

SCOPELLITI, CIRAMI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la legge di riforma degli agenti di polizia penitenziaria (n. 395/90) all'articolo 40 prevede l'equiparazione – a mezzo del decreto del Presidente della Repubblica – del personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria alle corrispondenti qualifiche della polizia di Stato;

che il ministro Martelli ha regolarmente emanato il decreto in data 19 febbraio 1992, escludendo dall'equiparazione alcuni profili professionali di settimo livello (collaboratori amministrativi contabili, educatori coordinatori, assistenti sociali coordinatori, eccetera);

che questi operatori hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, sezione I, il quale con sentenza n. 1752 del 18 dicembre 1993 ha accolto il ricorso;

che il Consiglio di Stato, sezione IV, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 7 marzo 1995, al quale il Ministero di grazia e giustizia si era rivolto, ha annullato il «decreto Martelli» ed ha sentenziato l'emanazione di un nuovo decreto;

che da quella data non è stato emesso alcun atto;

che la commissione giustizia del Senato nella seduta del 1° febbraio 1996 si è così espressa: «Il Senato, premesso che con decisione del Consiglio di Stato del 7 marzo 1995 è stato annullato il decreto ministeriale di equiparazione del personale *ex* articolo 40 della legge n. 395 del 1990; considerate le generali proteste del personale del Dipartimento penitenziario di settimo livello che sono state riconosciute fondate in sede giurisdizionale dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato, impegna il Governo ad emanare con urgenza un nuovo decreto *ex* articolo 40, comma 2, della predetta legge n. 395, che accolga le indicazioni rivenienti della citata sentenza del Consiglio di Stato e a coordinare con il nuovo testo il varo di concorsi esterni per le qualifiche inerenti le Direzioni delle aree pedagogiche e contabili anche se già indetti»;

che il ministro Flick, recependo tali indicazioni, ha più volte pubblicamente rassicurato gli operatori penitenziari circa la puntuale emanazione del nuovo decreto ministeriale;

che allo stato l'ostilità da parte di un piccolo gruppo di direttori sembra aver creato una situazione di stallo che negli operatori di settimo livello sta provocando una situazione di accentuato disagio e malumore, che sta per sfociare in azioni di lotta non facilmente controllabili,

si chiede di sapere quando il Ministro in indirizzo intenda definire la vicenda di cui sopra.

(4-03021)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. - L'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ha attribuito al personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della polizia di Stato, in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia, ed ha altresì disposto che al medesimo personale spetta il corrispondente trattamento economico della polizia di Stato, se non inferiore a quello goduto.

In applicazione del comma 2 del medesimo articolo 40 della legge n. 395 del 1990, con il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, emanato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dell'interno e della funzione pubblica, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1992 e pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 12 del 30 giugno 1992 di questo Ministero, si è provveduto a stabilire la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della polizia di Stato e quelle del personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria.

Nel citato decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, oltre al personale dirigente, era stato considerato soltanto il personale dell'ex carriera direttiva, secondo una precisa scelta dell'amministrazione penitenziaria, essendo stato ritenuto che fosse questo il corretto significato da attribuire all'espressione «personale dirigente e direttivo», contenuta nell'articolo 40 della legge n. 395 del 1990.

Il restante personale appartenente ai profili professionali della settima qualifica funzionale, ritenendo di rientrare anch'esso tra i destinatari dell'articolo 40 della legge n. 395 del 1990, presentava ricorso avverso la sua esclusione nel provvedimento di equiparazione giuridica ed economica alle corrispondenti qualifiche della polizia di Stato.

Il TAR del Lazio - sezione I, con la decisione n. 1752 del 18 dicembre 1993, accoglieva tutte le richieste dei ricorrenti, asserendo che le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge n. 395 del 1990 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria inquadrato nella settima qualifica funzionale (e, ovviamente, nelle qualifiche a questa superiori), e, quindi, annullava il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, nella parte in cui non ricomprende i ricorrenti tra i beneficiari del provvedimento stesso, facendo da ciò discendere l'automatica equiparazione degli interessati al personale della polizia di Stato di uguale qualifica.

Avverso la decisione del TAR del Lazio veniva proposto appello dal Ministero di grazia e giustizia e dai Ministeri della difesa, per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno.

Il Consiglio di Stato, con le decisioni nn. 510/95, 511/95, 512/95, 513/95, 514/95 e 515/95 del 7 marzo 1995, confermava solo in parte la pronuncia di primo grado. Infatti, per le motivazioni espresse in tali decisioni, il Consiglio di Stato confermava il principio secondo cui tutti gli appartenenti alla settima qualifica funzionale (e non solo, come sostenuto dalle amministrazioni resistenti, quelli della «ex carriera direttiva») sono da ritenersi personale direttivo, con la conseguenza che, astrattamente, tutti i ricorrenti sono interessati alla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge n. 395 del 1990.

Difformemente dal TAR, il Consiglio di Stato riteneva che l'appartenenza dei ricorrenti alla settima qualifica funzionale non comporta automaticamente la loro equiparazione alla settima qualifica funzionale del personale della polizia di Stato, dato che il comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 395 del 1990 rinvia tale equiparazione ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica.

Il Consiglio di Stato chiariva che la funzione assegnata dal comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 395 del 1990 implica l'esercizio, da parte dell'amministrazione, di poteri discrezionali in ordine all'attività di comparazione, secondo criteri e parametri da stabilirsi con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica, tra le posizioni direttiva e dirigenziale dell'ordinamento della polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria, sulla base del contenuto professionale e delle mansioni rispettivamente espletate.

Ciò posto, è da considerare che in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza» (si vedano gli articoli 23 e 36) ed ai relativi decreti delegati (si vedano i decreti del Presidente della Repubblica nn. 335, 336 e 337 del 24 aprile 1982), nella polizia di Stato si distinguono tre ruoli:

il ruolo del personale che esplica funzioni di polizia;

il ruolo del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica;

il ruolo del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia, per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali.

Per attuare, pertanto, il disposto dell'articolo 40, comma 2, della legge n. 395 del 1990 nel rispetto dei principi indicati nelle sentenze citate occorre provvedere all'emanazione di un nuovo decreto del Presidente della Repubblica, facendo riferimento alle qualifiche del personale dirigente e direttivo della polizia di Stato di tutti e tre i predetti ruoli ed effettuando una comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria e quelle del personale della polizia di Stato, che tenga conto delle specificità funzionali dell'amministrazione penitenziaria, semprechè trovino adeguato riscontro nei ruoli della polizia di Stato.



È stato, quindi, predisposto un nuovo schema di provvedimento, concernente anche la settima qualifica funzionale, per dare attuazione alla norma citata, secondo i principi indicati dal giudice amministrativo.

Tale schema è stato inviato agli altri Ministeri concertanti.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha dato la propria adesione. Osservazioni sono state formulate dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'interno.

Nel corso del mese di luglio si sono tenute, negli uffici della Ragioneria generale dello Stato, alcune riunioni all'esito dalle quali non è stato possibile raggiungere un'intesa.

È stata quindi indetta, presso il Ministero di grazia e giustizia, in data 28 novembre 1996, una conferenza di servizi al fine di acquisire il concerto dei Ministri interessati per la predisposizione dello schema di provvedimento attuativo dell'articolo 40, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri a seguito dell'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992 da parte del Consiglio di Stato.

A tale conferenza non sono intervenuti nè il Ministero dell'interno nè il Ministero del tesoro, che hanno inviato una memoria contenente il proprio disaccordo sul testo predisposto; il Dipartimento per la funzione pubblica ha, invece, partecipando alla conferenza, apposto il proprio assenso sullo schema del decreto del Presidente della Repubblica.

Il 23 gennaio 1997 è stato, quindi, inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il testo del decreto del Presidente della Repubblica perchè vengano assunte le determinazioni di competenza.

Occorre infine sottolineare che presso la Commissione difesa del Senato è in discussione il disegno di legge, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, contenente le disposizioni in materia di avanzamento di ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle forze di polizia, disegno di legge che contiene un'interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 40, limitando la sua applicabilità ai soli appartenenti ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva. Emendamenti soppressivi di tale norma, ovvero modificativi nel senso indicato dalla decisione della giustizia amministrativa, non sono stati autorizzati.

L'approvazione di una siffatta norma, peraltro, non osta al riordino giuridico ed economico dei profili professionali nel senso descritto, così come è volontà di questo Ministero, in quanto la stessa disposizione impone, comunque, il riordino entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(22 marzo 1997)

---

STANISCIA, BRUNO GANERI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la legge istitutiva del giudice di pace (n. 374 del 1991), all'articolo 12, punto 5, prevede la copertura dei posti del personale am-

ministrativo degli uffici del giudice di pace mediante l'immissione nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con priorità, dei dipendenti provenienti dagli uffici di conciliazione in servizio alla data del 31 dicembre 1989;

che fra il personale delle conciliazioni transitato nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, solo una piccolissima parte è relativa alla figura professionale di «Collaboratore di cancelleria» (7<sup>a</sup> qualifica funzionale), per cui tale figura risulta ingiustamente discriminata rispetto a tutte le altre, pur godendo dei medesimi diritti;

che a tale situazione corrisponde una grave carenza di personale operante presso le cancellerie dei giudici di pace, con conseguenti disfunzioni nell'attività delle stesse;

che il dettato della legge n. 374 del 1991 non prevede alcuna scadenza temporale per la validità delle graduatorie del personale delle conciliazioni, per cui si può tuttora porre rimedio alla discriminazione di cui sopra senza gravi oneri per il bilancio dello Stato;

che la mancata immissione nei ruoli predetti del personale di cui si tratta condurrebbe a disperdere le professionalità da esso acquisite finora nell'ambito giudiziario, configurandosi un insensato spreco di risorse,

si chiede di sapere se e quali normative o strumenti si intenda adottare per l'inserimento nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia del predetto personale di 7<sup>a</sup> qualifica funzionale, «Collaboratore di cancelleria».

(4-03911)

(29 gennaio 1997)

RISPOSTA. – La legge 21 novembre 1991, n. 374, ha soppresso gli uffici di conciliazione, sostituiti dagli uffici del giudice di pace, ai quali, secondo le nuove regole, sono state attribuite anche le competenze degli uffici soppressi.

Ai sensi dell'articolo 288 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il servizio e le funzioni di cancelleria presso l'ufficio di conciliazione erano esercitate da personale dipendente dei comuni, previa autorizzazione conferita dal presidente del tribunale.

La legge istitutiva del giudice di pace, dopo aver disposto che le funzioni di cancelleria presso il nuovo ufficio sono esercitate da personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia, ha conseguentemente aumentato l'organico relativo al personale di cancelleria di 6.059 unità, ripartito tra le varie qualifiche, dirigenziali e funzionali (articolo 12, commi 1 e 2).

Ai fini della copertura dell'organico così determinato, il comma 5 dello stesso articolo 12 ha disposto l'immissione in ruolo, prima di procedere alla copertura dei posti con altri strumenti, del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo le modalità da stabilire con decreto ministeriale.

Con il decreto ministeriale 14 maggio 1992 è stata disposta l'immissione, a domanda, nella qualifica funzionale e nel profilo professio-

nale del ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie corrispondente alla qualifica funzionale posseduta dal dipendente comunale alla data di emanazione del decreto. Pertanto tali dipendenti sono transitati, a domanda, nei ruoli statali per effetto della soppressione del servizio cui erano addetti, secondo un meccanismo diverso da una vera e propria procedura concorsuale.

Ne consegue che, per il personale comunale non in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989 o che non abbia optato per il passaggio nei ruoli statali nel termine previsto dal decreto ministeriale emanato sulla base della richiamata previsione normativa, non è possibile attuare forme straordinarie di assunzione nei ruoli statali.

Quindi, alle carenze di personale negli uffici del giudice di pace, anche relative alla settima qualifica funzionale, deve farsi fronte con le risorse disponibili nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, in osservanza del disposto dell'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(22 marzo 1997)

---

WILDE. – *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che le recenti e sempre più numerose iniziative editoriali con le quali quotidiani e periodici di grandissima diffusione insieme alla pubblicazione offrono a prezzi particolarmente ridotti videocassette, compact-disc, profumi, schiume da barba, rossetti, creme, smalti, t-shirt e con riviste porno anche vibratorio creano problematiche nuove anche di carattere fiscale;

che di fatto i *gadget* vengono veicolati con il quotidiano o i periodici, ma molto spesso vengono poi venduti separatamente, mentre dovrebbero essere «inscindibili» rispetto ai giornali;

che alcuni settimanali di grande diffusione offrono ai loro lettori l'opzione *newsmagazine* da solo e ad un prezzo o con l'*home video* ad un prezzo maggiorato, per cui diventano di fatto due beni diversi fra loro e quindi per nulla «inscindibili», comunque venduti con detrazione d'imposta (IVA ridotta);

che tale distribuzione attiva una concorrenza tra grande diffusione nazionale e piccole testate locali, le quali subiscono l'inevitabile azione dominante delle prime, che crea problemi di continuità operativa e sopravvivenza aziendale;

che dal punto di vista fiscale non si hanno precise direttive e considerato che ogni settimana vengono distribuite circa due milioni di videocassette e mensilmente l'ammontare dell'eventuale evasione fiscale dovrebbe essere solo per questo tipo di *gadget* di 3 miliardi al mese è

opportuna una seria indagine visto che tutti i *gadget* dovrebbero pagare l'IVA al 9 per cento (abbigliamento 16 per cento) mentre pagano il 4 per cento più un'ulteriore detrazione a titolo di forfettazione delle rese,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, anche interessando le Autorità preposte alla concorrenza e all'editoria, non ritengano opportuno promuovere ed attivare una seria indagine, anche di carattere fiscale, al fine di dare maggiore trasparenza alle problematiche che investono il settore;

se si sia a conoscenza dei motivi per i quali la resa per alcune testate venga prolungata, come avviene per la resa delle videocassette, e quindi se in tal modo non si ritenga che si consenta di fatto una vendita separata fino ad esaurimento dei *gadget*;

se non si ritenga opportuno un intervento del Garante dell'editoria in relazione a problematiche di «concorrenza sleale» visto che in passato lo stesso ha evidenziato che per le videocassette tale problema non esiste, perchè sono opere cinematografiche «fuori catalogo» mentre sempre più spesso vengono proposte opere di elevato livello, e quindi non si tratta di fondi di magazzino;

se tale strategia commerciale non confonda l'utente consumatore che si trova di fronte a brevi offerte a prezzi notevolmente diversi;

se per i quotidiani e i periodici di carattere politico che ottengono contributi dallo Stato, e perseguono tale redditizia politica di vendita con *gadget*, i contributi non siano da ridefinire;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria e della finanza.  
(4-00518)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Sulla questione sollevata dall'interrogante e riguardante la problematica sorta dalla vendita di articoli di vario genere, in particolare videocassette, insieme a quotidiani e periodici a diffusione nazionale, sia il Garante per la radiodiffusione e l'editoria che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, interpellati al riguardo, hanno, ognuno per il proprio ambito di competenza, concordato nel ritenere tali iniziative sostanzialmente non assimilabili alle fattispecie abusive previste dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».

Di fatto tale questione è stata oggetto di valutazione da parte delle predette Autorità, nell'ambito di un procedimento che aveva ad oggetto la distribuzione di fascicoli o accessori di varia natura da parte dei principali quotidiani a diffusione nazionale, «Il Corriere della Sera» e «La Repubblica».

Tale procedimento si era concluso con deliberazione di «non sussistenza di elementi per avviare l'istruttoria ex articolo 14 della legge n. 287 del 1990» adottata dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria in data 8 gennaio 1996, su conforme parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Al riguardo, e più specificamente, le due *Authorities* hanno affermato quanto segue.

Le strategie di promozione delle vendite basate sulla fornitura, insieme alle copie di quotidiani e di periodici a grande diffusione, di vari *gadget* (videocassette, *compact disc*, fascicoli di enciclopedie, eccetera) sono adottate dalla maggioranza delle testate giornalistiche e possono, quindi, configurarsi come «normali strategie competitive finalizzate a mantenere o ad ampliare le proprie quote di mercato» in un regime di concorrenza.

Il mercato del prodotto per la fattispecie oggetto dell'interrogazione è quello dei «quotidiani e periodici di grandissima diffusione». Tale mercato ha come principale obiettivo il raggiungimento dei lettori situati nell'intero territorio nazionale e presenta, quindi, caratteristiche obiettivamente diverse dal mercato dei quotidiani a diffusione locale, orientato ai lettori situati in zone più limitate del territorio nazionale, coincidenti, in genere, con la provincia o la regione.

Trattasi, in definitiva, data la non perfetta sostituibilità dei prodotti, di due mercati distinti, seppur contigui. Di conseguenza, le testate giornalistiche a caratterizzazione locale non possono venir lese dalle predette strategie commerciali di promozione di vendita, in quanto non sembra che i relativi lettori (prevalentemente interessati da notizie locali difficilmente riportate nelle testate a diffusione nazionale) possano essere concretamente influenzati nelle scelte di acquisto.

Le suddette pratiche commerciali non producono, peraltro, effetti anticoncorrenziali nel settore della tradizionale distribuzione al dettaglio degli audiovisivi o di altri articoli di vario genere, posti in vendita attraverso il circuito delle edicole. Infatti, a tale proposito, il Garante della concorrenza e del mercato ha riscontrato, in sede di accertamento pre-istruttorio e di analisi dei relativi dati, che, valutati i costi unitari sostenuti dagli editori dei giornali in relazione alla produzione e alla commercializzazione degli *home-video*, non si può parlare di vendita sottocosto degli stessi, e, quindi, non si possono ipotizzare effetti distorsivi sul mercato tradizionale.

Inoltre, generalmente, gli audiovisivi allegati a quotidiani e periodici riguardano opere cinematografiche ormai fuori catalogo, che hanno esaurito le proprie potenzialità di vendita attraverso i circuiti tradizionali presso i quali, spesso, non sono più disponibili.

Di conseguenza, tali pratiche promozionali sono guardate con favore dagli stessi produttori *home-video*, in quanto consentono di immettere nuovamente sul mercato audiovisivi relativi ad opere cinematografiche non più in commercio.

Per quanto concerne, poi, la problematica sollevata dall'interrogante in merito all'opportunità di una ridefinizione dei contributi concessi da parte dello Stato per quei quotidiani e periodici di carattere politico che perseguono tale politica di vendita con *gadget*, si evidenzia quanto segue: le imprese editrici ricevono contributi da parte dello Stato quando sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, disciplinante le provvidenze per l'editoria, requisiti che, specificamente, per quanto riguarda i giornali organi di forze politiche attengo-

no solo alla rappresentanza parlamentare delle stesse, così come si evince dall'articolo 3, comma 10, della citata legge.

L'eventuale presenza di *gadget*, quindi, in base alla normativa vigente, non costituisce ostacolo all'erogazione dei predetti contributi.

Riguardo, infine, all'aspetto della normativa fiscale che disciplina il commercio dei prodotti editoriali in questione, è necessario precisare quanto segue:

la circolare n. 63 del 7 agosto 1990 della soppressa Direzione generale delle tasse e imposte indirette degli affari del Ministero delle finanze ha fornito ampie direttive sull'applicazione dell'IVA a tale settore e, in particolare, ha chiarito che, in forza di quanto stabilito dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165) e dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i «supporti integrativi» costituiti dai «nastri, dischi, videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici» sono soggetti allo stesso trattamento fiscale del prodotto editoriale (giornale, quotidiano, periodico o libro) cui sono allegati e precisamente: IVA monofase dovuta dall'editore, aliquota del 4 per cento propria dei prodotti editoriali, applicazione della detrazione a titolo di resa forfettaria del 60 per cento per quasi tutti i prodotti editoriali.

Si evidenzia, comunque, che si ha sottoposizione a tale trattamento fiscale purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

il bene ceduto insieme alla pubblicazione deve consistere in uno dei prodotti sopra elencati (cioè, nastri, dischi, videocassette, eccetera) ed espressamente indicati nell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 1990, che testualmente recita: «si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori e videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico»;

il supporto integrativo deve essere, quindi, venduto ad un prezzo indistinto unitamente ad una pubblicazione classificabile come «giornale, periodico o libro», mai disgiuntamente da essa; è legittimo, comunque, sia vendere la pubblicazione da sola sia venderla in confezione abbinata al supporto integrativo;

il costo complessivo sostenuto dall'editore per l'acquisto o la produzione e per la commercializzazione del supporto integrativo non deve superare il 75 per cento del prezzo di vendita al pubblico dell'intera confezione.

Qualora non ricorrano le suindicate condizioni, si dovrà valutare la possibilità di applicare la normativa prevista nella seconda parte dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che disciplina le cessioni congiunte di prodotti editoriali con altri beni, diversi dai cosiddetti «supporti integrativi»: in tal caso l'imposta dovuta dall'editore si applica sul corrispettivo dei beni ceduti, ma con l'aliquota relativa al bene principale; qualora, invece, il be-

ne principale non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta con l'aliquota del bene «abbinato» al prodotto editoriale (e, cioè, il 16 per cento nel caso di dischi, nastri, cassette e videocassette) ed in relazione al numero delle copie effettivamente vendute. Non trova, pertanto, applicazione la detrazione a titolo di forfetizzazione della resa.

È opportuno, infine, evidenziare che la legge 28 dicembre 1995, n. 549, di accompagnamento alla finanziaria del 1996 e concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» ha espressamente previsto, all'articolo 2, comma 28, per le vendite dei giornali pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, l'assoggettamento all'aliquota ordinaria del 19 per cento e l'esclusione dal beneficio di riduzione della base imponibile del 60 per cento a titolo di resa forfettaria.

Resta, invece, applicabile a detti periodici il regime monofase di assolvimento dell'imposta in capo all'editore, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.

Di conseguenza, la detrazione a titolo di forfetizzazione della resa è esclusa, in ogni caso, anche qualora il «periodico pornografico» costituisca il bene principale, la cui cessione dovrà sempre essere assoggettata all'aliquota del 19 per cento.

*Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*

PARISI

(25 marzo 1997)

---

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in data 15 maggio 1995, con delibera n. 562 della giunta esecutiva del CONI, in relazione all'applicazione dell'articolo 151-bis del regolamento organico del CONI (concorsi interni) e del testo di modifica al vigente regolamento organico, ratificato con delibera del consiglio nazionale n. 709 del 27 luglio 1994, a seguito del concorso interno per 130 posti nell'ottava qualifica funzionale, veniva data comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori e degli idonei;

che in relazione al concorso per l'ottava qualifica funzionale, profilo di funzionario di amministrazione, i partecipanti «con riserva» come previsto dall'articolo 151 dovevano avere 5 anni di permanenza, si chiede di sapere:

se, in relazione alla suindicata delibera n. 562 (15 maggio 1995) della giunta esecutiva del CONI ed alle direttive dell'articolo 151-bis del regolamento organico del CONI, i nominativi relativi alla graduatoria per il concorso per titoli ed esame a 130 posti nell'ottava categoria, qualifica funzionale, corrispondenti ai numeri 23-88-89-92-93-97-107-108-143, alla data di scadenza del termine per la

presentazione della domanda di ammissione al concorso (12 novembre 1994) fossero in possesso del diploma di laurea, visto che non risultano nell'elenco dei 270 laureati dell'ente;

se per la suindicata graduatoria, nell'eventualità di una conferma di illegittimità in relazione alla mancanza di requisiti, si ritengano nulle tali assunzioni e tali graduatorie parziali e quindi se non si intenda riammettere d'ufficio i successivi candidati delle graduatorie, aventi diritto alla data del 15 maggio 1995;

se alcune delle suindicate persone risultino essere parenti di dirigenti, presidenti di federazione o figli di dirigenti;

se risulti che tali assunti, grazie all'accorpamento dell'ottavo livello con il nono, si troveranno in posizione nettamente di privilegio solo dopo pochi anni di permanenza nell'ente;

se le assunzioni con qualifica funzionale all'ottavo livello con profilo di funzionario amministrativo risultino essere regolari a tutti gli effetti e se tali dipendenti abbiano svolto in via continuativa funzioni direttive da almeno un quinquennio o funzioni dirigenziali da almeno un triennio;

se Luciana D'Ambrosi, inquadrata al settimo livello e assunta il 1° settembre 1990, risulti essere regolarmente assunta a tutti gli effetti, percepisca l'incentivazione sindacale, quale posto occupi nell'organigramma dell'ente e se risulti essere sempre presente;

se non sia opportuno attivare una seria e documentata indagine circa il sistema di assunzioni, già oggetto di processo per irregolarità istruito dalla dottoressa Stefania De Tommasi;

se la Corte dei conti sia al corrente;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-00530)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - Si fornisce risposta all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, sulla base degli elementi forniti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Ministero del tesoro.

Riguardo al concorso in argomento si fa presente quanto segue.

Tutti i nominativi segnalati, alla data del 12 novembre 1994, erano in possesso del diploma di laurea.

Non risultano parentele dirette o indirette delle persone segnalate con dirigenti del CONI o presidenti di federazioni sportive.

Nella nuova qualifica di «quadro», prevista dal contratto nazionale, transiteranno i dipendenti inquadrati nella ottava e nona qualifica funzionale con la posizione economica acquisita e con la maggiorazione degli incrementi contrattuali.

Le condizioni di partecipazione ed ammissione al concorso per il passaggio di qualifica erano contenute nell'articolo 2 delle norme di espletamento del concorso.

La dipendente Luciana D'Ambrosi, transitata al CONI da altro ente pubblico, dal quale risulta assunta con decorrenza 18 febbraio 1985, è in possesso della ottava qualifica funzionale dal 31 ottobre 1990 ed è at-



tualmente collocata in congedo sindacale. Si precisa, altresì, che non si hanno elementi per valutare la regolarità o meno dell'assunzione.

Non esiste l'«incentivazione sindacale»: il congedo sindacale comporta, per sua natura, il distacco presso organismi esterni all'ente di appartenenza.

Sono in atto indagini di polizia giudiziaria.

Non si ha notizia di azioni ed iniziative in corso, da parte della Corte dei conti, nè che la stessa sia al corrente di quanto esposto nell'interrogazione di cui trattasi.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(19 marzo 1997)

---

WILDE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e delle finanze.* – Premesso:

che un imprenditore alberghiero, per poter svolgere la propria attività, deve pagare oltre IRPEF, ILOR o IRPEG 21 tasse di svariata natura quali licenza di esercizio, iscrizione al registro delle ditte, licenza vendita alcolici, licenza sanitaria, licenza ascensori e montacarichi, licenza piscina, SIAE TV sala, SIAE TV camere, canone RAI sala, canone RAI camere, licenza per balli e tè danzanti, Tosap, Tarsu (rifiuti), licenza autorimessa, tassa partita IVA, licenza UTIF (alcolici), autorizzazioni TV, bollettino numerico libri e registri, ICIAP, imposta pubblicità, ICI;

che in un anno un albergo a cinque stelle con 100 camere paga quasi 120 milioni di balzelli; l'ICI costa 53 milioni e la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 35 milioni; se si scende alla categoria tre stelle si pagano 11 milioni per l'ICI ed 8 milioni per i rifiuti;

che è da notare che alcuni comuni turistici di prestigio hanno introdotto balzelli eccezionali; per esempio, il comune di Olbia ha portato la tassa sui rifiuti a lire 17.500 al metro quadrato, il che vuol dire pagare un importo di 1 milione di lire all'anno per camera;

che pesantissimo è anche il settore delle tariffe di gas, elettricità e telefono che sono pagate come se la struttura alberghiera fosse un'utenza privata e non un'azienda erogatrice di servizi;

che il Ministro dell'ambiente ha intenzione di introdurre la eco-tassa, che aggraverebbe ulteriormente i costi dell'azienda che, tra l'altro, è soggetta ai fattori della stagionalità e della variabilità meteorologica che tendono sempre più a restringere i tempi relativi all'utilizzo delle strutture per cui le tasse ed i valori suindicati diventano enormi ed insostenibili rispetto anche alle altre attività economiche quali il commercio, l'artigianato e l'industria,

si chiede di sapere:

quali soluzioni intendano adottare i Ministri in indirizzo onde arrivare all'auspicata semplificazione e minore tassazione riconoscendo il

ruolo dell'impresa turistica per quello che è veramente il suo fatturato e considerando i periodi sempre più limitati nei quali risulta essere attiva;

se non si ritenga opportuno riconoscere alla stessa impresa turistica un ruolo paritario a quello di altri settori economici, quali il commercio e l'artigianato, che fanno comunque parte dell'indotto, in modo che possa usufruire delle leggi in materia.

(4-01703)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto si ritengono sicuramente condivisibili le esigenze, rappresentate dall'interrogante, della «sburocratizzazione» e semplificazione degli adempimenti connessi alle attività delle imprese turistiche, nonché di un riconoscimento alle imprese turistiche di un ruolo paritario a quello di altri settori economici.

Su tali argomenti il competente Dipartimento ha avviato un confronto con il Ministero delle finanze al fine di pervenire ad opportuni accordi, che peraltro non potranno non tenere in adeguato conto le pressanti esigenze della finanza pubblica.

Sulla materia specifica dei tributi locali il Ministero delle finanze, interpellato in merito, ha evidenziato che parte dei tributi locali menzionati sono quelli che si rendono dovuti a titolo di tasse sulle concessioni comunali (si veda il decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978, e successive modificazioni) per le varie licenze rilasciate dai comuni, graduate generalmente in relazione alla categoria dell'esercizio per il quale viene richiesta la licenza e previste oltre che per l'espletamento dell'attività alberghiera anche per la fornitura di servizi di cui si vogliono facoltativamente dotare le singole aziende.

Tali tributi, unitamente ad altri di livello nazionale quali per esempio l'ILOR, dovrebbero, peraltro, ricevere una disciplina organica del tutto differente, in relazione all'attuazione delle specifiche deleghe legislative al riguardo contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per quel che concerne le problematiche attinenti i diritti SIAE, la Società italiana autori ed editori, citata la normativa vigente (articolo 2576 e articolo 6 della legge n. 633 del 1941), ha rammentato la sentenza n. 108/95 della Corte costituzionale in materia di noleggio di supporti fonografici.

In tale sentenza la Corte ha ritenuto che la tutela degli interessi degli autori acquisti rilievo prevalente rispetto ai diritti di altri pur meritevoli soggetti e non possa essere bilanciata nei confronti del contrapposto diritto di tutti alla fruizione dell'opera artistica con una compressione legislativa dei diritti sulle opere dell'ingegno.

Pertanto, sempre secondo quanto espresso dalla SIAE, «il diritto d'autore non può essere considerato alla stregua di un qualsiasi tributo di esclusiva spettanza dello Stato di cui si possa chiedere la mitigazione o la soppressione».

Si segnala, infine, che sono in fase di definizione numerose iniziative miranti a riconoscere alle imprese turistiche opportunità equiparate a quelle di altri settori economici.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

**BERSANI**

(18 marzo 1997)

---

